

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 15 novembre 1973)

INDICE

ALESSANDRINI: Sulla necessità di chiarire a quale trattamento debbano essere assoggettate, agli effetti previdenziali, le somme erogate a titolo di indennità chilometrica a dipendenti di imprese private per l'uso di automezzi di loro proprietà in incarichi di servizio (2328) (risp. BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) Pag. 1011	(risp. BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) Pag. 1015
BARBARO: Per sapere se l'assegno perequativo disposto a favore dei funzionari ed impiegati in servizio sarà automaticamente esteso al personale in quiescenza (2311) (risp. GAVA, <i>Ministro senza portafoglio</i>) . 1012	CANETTI: Sul mancato invio, da parte dell'INPS, dei bollettini per il versamento di marche assicurative agli interessati della provincia di Imperia (2196) (risp. BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 1016
Perchè siano modificati gli orari di partenza dalla stazione di Foggia di alcuni treni locali, allo scopo di venire incontro alle necessità di lavoratori e studenti (2312) (risp. PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>) 1013	Per la nomina del nuovo direttore dell'AIMA di Imperia e per il rafforzamento del personale addetto al disbrigo delle pratiche di integrazione di prezzo (2197) (risposta FERRARI-AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 1017
BARBERA: Mancato rispetto della legge per la tutela delle lavoratrici madri da parte dell'Ospedale degli infermi di Biella (1262) (risp. BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 1013	Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale sarebbe stata decisa la soppressione del presidio militare di Pieve di Teco (Imperia) (2235) (risp. TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>) 1017
BORRACCINO: Sulla vertenza in atto a Corato (Bari) tra imprenditori e lavoratori edili (1393) (risp. BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 1014	CIRIELLI: Misure da adottare per rendere più sollecita l'evasione delle pratiche di pensione di cittadini che abbiano costituito una posizione assicurativa complementare presso due diversi enti di previdenza, con particolare riferimento al caso del lavoratore Verni Francesco di Acquaviva delle Fonti (2185) (risp. BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 1018
CALIA, SPECCHIO, MARI, GADALETA: Perchè l'azienda agricola De Martino-Norante venga affidata dall'adibire a dormitori alcuni locali assolutamente antigiene da essa posseduti in agro di Trinitapoli (1691)	COLELLA, MANENTE COMUNALE: Per la istituzione di servizi di pneumologia nei poliambulatori INAM (1675) (risp. BERTOLDI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 1019

- COSSUTTA, CEBRELLI, GAROLI: Per la salvaguardia del posto di lavoro delle maestranze della « S.A. Schmid » di Cassolnovo (1520) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) Pag. 1019
- CUCINELLI: Sulla mancata erogazione di acqua per uso irriguo da parte del Consorzio di bonifica della Valle Telesina (1990) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1020
- DAL CANTON Maria Pia, MONTINI: Perché i benefici della legge per le lavoratrici madri vengano estesi alle donne dipendenti dai vari enti mutualistici (2317) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1021
- DALVIT: Esclusione di alcuni comuni della provincia di Trento dai benefici previsti dalla legge a favore delle zone colpite da avversità atmosferiche (1840) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1022
- D'ANGELOSANTE: Gravi irregolarità commesse dal signor M. Pardi di Manoppello (Pescara) in ordine all'obbligo del pagamento di contributi sociali e previdenziali in agricoltura (1867) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1022
- DE MARZI: Per l'inclusione dei rappresentanti dei coltivatori diretti nel Fondo sociale europeo (2351) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1023
- ENDRICH: In merito alla corresponsione a numerosi assistiti dell'INAIL di somme notevolmente superiori a quelle dovute a causa di errori effettuati da un calcolatore elettronico (1956) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1024
- FILETTI, LA RUSSA: Danni derivanti alla agricoltura meridionale dalle concessioni fatte a favore del Nord-Africa, della Spagna e di Israele per l'esportazione di prodotti agricoli nei paesi del MEC (2111) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1025
- GIOVANNETTI: Per il rimborso delle spese di viaggio agli emigranti sardi che nel periodo natalizio hanno raggiunto i loro familiari nell'Isola (1857) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1027
- Per conoscere le ragioni del divieto di pesca nella laguna di Sant'Antioco (Cagliari) (2161) (risp. GUI, *Ministro della sanità*) 1027
- Sulla grave situazione di crisi e di decadimento nella quale si trova l'azienda agraria di San Giovanni Suergiu (Cagliari), di proprietà dell'INPS (2224) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1028
- LANFRE': Per conoscere i motivi del ritardo con cui l'ENPALS provvede alla liquidazione delle pensioni di sua competenza (1392) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) Pag. 1029
- MINNOCCI: Sulla Raccomandazione n. 685 relativa all'istituzione dei « rapporti sociali nazionali » (1176) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1030
- MODICA: Per avere notizie in merito alla nomina di 23 presidenti di sezione del Consiglio di Stato in vista del prossimo funzionamento dei tribunali amministrativi regionali (2364) (risp. SARTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 1030
- MURMURA: Inclusionione delle produzioni della cipolla, del cedro, del gelsomino e del bergamotto tra quelle beneficiarie delle sovvenzioni integrative della CEE (681) (risposta FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1031
- Provvedimenti da adottare a favore degli allevatori calabresi, con particolare riferimento a quelli del comprensorio di Poro (2081) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1031
- Sulle ragioni della mancata copertura dei posti di collocatore comunale vacanti in provincia di Catanzaro (2264) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1032
- In merito al reinserimento di alcuni medicinali nel prontuario terapeutico INAM (2372) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1042
- PELLEGRINO: Sulle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori dell'industria vinicola « Florio » di Marsala (1313) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1032
- PINNA: Per un'adeguata rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue nei consigli di amministrazione degli istituti previdenziali (1459) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1033
- Per il sollecito pagamento degli assegni familiari ai braccianti e ai salariati agricoli (1565) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1033
- Provvedimenti da adottare a favore dei lavoratori dipendenti da alcune piccole industrie dell'oristanese con particolare riferimento agli operai della SILEA s.p.a. (1798) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1034
- Sulla mancata erogazione del contributo del Fondo di solidarietà dovuto ai viticoltori della Marmilla gravemente danneggiati dal

maltempo (1967) (FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) Pag. 1034

Per la corresponsione dell'integrazione salariale ai dipendenti dell'impresa Sante Zacherini di San Vero Congino (2001) (risposta BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1035

Proteste dei viticoltori meridionali contro il disegno di legge che autorizza lo zuccheraggio dei vini (2013) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1035

Per l'istituzione di un centro di addestramento professionale per giardinieri in Oristano (2044) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1036

Sul grave stato di disagio dei viaggiatori in partenza da Milano per Tirano, via Sondrio, con il treno delle ore 9,45 (2214) (risposta PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 1037

PINNA, MARI, GADALETA, PIRASTU, GIOVANNETTI: In merito alla decisione dell'ente di sviluppo in Sardegna di chiudere il tabacchificio di Arborea (1728) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1038

PINTO: Per l'adeguamento delle pensioni INAIL relative ad infortuni sul lavoro con postumi permanenti (1240) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1040

Sulla soppressione del servizio di carico e scarico merci nella stazione di Pisciotta Palinuro (2210) (risp. PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 1041

In merito alla reintroduzione nel prontuario terapeutico INAM di 360 medicinali già depennati da un'apposita commissione scientifica (2371) (BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1042

PIOVANO: Perchè l'onere dell'affitto dei locali della ricevitoria postale di Giussago (Pavia) sia assunto dallo Stato (2344) (risp. TOGNI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1043

PISCITELLO: Sull'atteggiamento assunto dal direttore della sede INPS di Siracusa nei confronti dei dipendenti e dei rappresentanti sindacali e in merito alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori agricoli (1485) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1043

POERIO: Per l'emissione di un decreto di riconoscimento di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi in Calabria nel febbraio 1973 (1846) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1044

RICCI: Per la sollecita evasione dei ricorsi accumulati presso il Comitato di vigilanza per le pensioni ai coltivatori diretti (1252) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) Pag. 1045

Misure da adottare per consentire il funzionamento dello stabilimento FAPSA di Airola (2108) (risp. GULLOTTI, *Ministro delle partecipazioni statali*) 1046

ROBBA: Per la sollecita definizione delle pratiche di pensione di competenza dell'INPS (1694) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1046

TEDESCO TATO' Giglia, ZANTI TONDI Carmen Paola, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria: Mancata emanazione delle norme di attuazione della legge per la tutela delle lavoratrici madri con particolare riferimento all'atteggiamento assunto in proposito dal Ministero della pubblica istruzione e dalla Ragioneria generale dello Stato (1653) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1047

ALESSANDRINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere a quale trattamento debbano essere assoggettate, agli effetti previdenziali INPS-INAM-INAIL, le somme erogate a titolo di indennità chilometrica a dipendenti di imprese private per l'uso di automezzi di loro proprietà utilizzati nell'espletamento di incarichi di servizio.

Una chiara precisazione è necessaria per eliminare incertezze e confusione nel particolare settore.

(4 - 2328)

RISPOSTA. — La materia della retribuzione imponibile ai fini contributivi è disciplinata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che recita testualmente:

« Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

« Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscono rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concesse *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purchè non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale ».

L'ultimo comma dello stesso articolo stabilisce, poi, che « L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo ».

Appare, pertanto, evidente che le somme erogate a titolo di indennità chilometrica ai lavoratori dipendenti debbono essere assoggettate ai contributi di previdenza e di assistenza sociale.

La chiara formulazione dell'articolo 12 nonché l'impossibilità di interpretazioni analogiche di sorta — attesa la espressa tassatività degli elementi esclusi — non sembrano determinare incertezze e confusione nel particolare settore. È utile aggiungere che l'attuale tendenza a considerare « l'indennità chilometrica » o addirittura il rimborso delle normali spese di trasporto sopportate dai lavoratori dipendenti alla stregua dei rimborsi a pie' di lista di cui al punto 2) del citato articolo, non è dovuta alla poca chiarezza della norma ma piuttosto ad applicazioni pretestuose della stessa.

I rimborsi a pie' di lista che il legislatore ha escluso dal calcolo contributivo, sono infatti solo quelli che il lavoratore ottiene a reintegrazione di anticipazioni fatte nell'interesse e per conto del datore di lavoro, anticipazioni che, proprio al fine di evitare

ogni possibile diversa interpretazione, ha voluto di volta in volta documentati e, quindi, autorizzati.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

BARBARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se l'assegno perequativo pensionabile a favore di funzionari ed impiegati attualmente in servizio — di recente approvato dal Consiglio dei ministri — venga automaticamente esteso anche al personale già posto in stato di quiescenza.

Ove esistesse una tale differenziazione, l'interrogante chiede, allo scopo di ovviare ad una palese disparità di trattamento tra colleghi dello stesso grado, se non si ritiene opportuno riesaminare detta situazione, anche all'atto della discussione del provvedimento in Parlamento, al fine di determinare un provvedimento più estensivo, e quindi comprensivo anche dei funzionari ed impiegati in quiescenza.

(4 - 2311)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri facendo presente che, nel provvedimento presentato dal Governo alla Camera il 9 ottobre 1973 (atto n. 2380), relativo alla istituzione di un assegno perequativo pensionabile a favore dei dipendenti civili dello Stato, non è prevista l'automatica estensione anche al personale già in quiescenza.

Trattasi infatti di un assegno che la legge attribuisce solo al personale in servizio e che non potrà essere esteso ai pensionati per l'impossibilità di reperire i fondi necessari, tenuto conto dei rilevanti oneri che il Governo recentemente si è già assunto.

Il Ministro senza portafoglio

GAVA

27 ottobre 1973

BARBARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire per far modificare gli orari di partenza dalla stazione di Foggia di alcuni treni locali, e ciò allo scopo di ovviare ai gravi disagi ai quali un sempre maggior numero di lavoratori, impiegati e studenti vanno sistematicamente incontro.

In particolare, si chiede di istituire un treno locale in partenza alle ore 15 da Foggia e diretto a Bari, non potendosi modificare l'orario di partenza del treno 8739, fissato per le ore 16,30, nonchè di posticipare, con l'entrata in vigore dell'orario invernale, la partenza, sempre da Foggia, del treno 9795 di circa 15 minuti, cioè alle 14,30 anzichè alle 14,15, e ciò allo scopo di offrire la possibilità a coloro che terminano l'orario di lavoro alle 14 di poter usufruire di tale treno con sicurezza e tranquillità.

(4 - 2312)

RISPOSTA. — Il treno 9795 in partenza da Foggia alle ore 14,15 è stato istituito, oltre che per il rientro dei pendolari da Foggia, anche per permettere ad altri pendolari della linea di raggiungere Bari in tempo utile per iniziare il lavoro nelle ore pomeridiane.

Da indagini effettuate risulta che l'utenza trova di suo gradimento l'orario del treno stesso e che un posticipo di 15 minuti scontenterebbe la maggior parte dei viaggiatori, e farebbe perdere nella stazione di Barletta la coincidenza fra i treni 9795 e 6437 per Spinazzola.

Per quanto riguarda l'istituzione di un nuovo treno in partenza da Foggia alle ore 15, pur non disconoscendo una certa validità ai motivi per cui è stata avanzata la richiesta, si precisa che la prevedibile scarsa corrente di traffico che il nuovo treno acquisirebbe, partendo da Foggia soltanto 45 minuti dopo il 9795, non giustificerebbe la circolazione di tale nuovo treno, per la composizione del quale occorrerebbero mezzi che potrebbero essere reperiti soltanto sottraendoli ad altri settori di primaria importanza del servizio ferroviario.

Comunque la questione sarà tenuta in evidenza per essere nuovamente posta allo studio qualora eventuali, più favorevoli condizioni di esercizio lo dovessero consentire.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

PRETI

13 novembre 1973

BARBERA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se ritenga accettabile che l'« Ospedale degli infermi » di Biella violi l'obbligo di non adibire al lavoro le lavoratrici madri alle proprie dipendenze durante i 3 mesi successivi al parto, come dispone l'articolo 4 della legge sulla tutela delle lavoratrici madri del 30 dicembre 1971, n. 1204, concedendo, invece, alle stesse soltanto un congedo straordinario di 2 mesi dopo il parto, giusta l'articolo 110 del Regolamento organico e mansionario del personale amministrativo di detto Ente, e ciò in quanto così pretende il Comitato regionale di controllo sugli Enti ospedalieri della Regione Piemonte, il quale, per ben due volte e con ordinanze non motivate, ha annullato le delibere del predetto ospedale con le quali veniva modificato l'articolo 110 del sopracitato Regolamento, per recepire le innovazioni introdotte dalla legge sulla tutela delle lavoratrici madri;

b) se e quali provvedimenti possano essere urgentemente adottati per ottenere che l'organo di controllo regionale non impedisca ulteriormente all'ospedale di Biella l'osservanza della legge n. 1204 sopra richiamata, la quale, invece, viene applicata — come risulta da notizie assunte localmente — da ospedali di tutte le città capoluogo di provincia del Piemonte.

L'interrogante sottolinea il grave ed ingiusto danno subito dalle dipendenti dell'ospedale di Biella, le quali, in caso di parto, non possono usufruire del terzo mese di assenza dal lavoro, come impone la legge e come ottengono le dipendenti degli altri ospedali della regione piemontese, e, inoltre, fa presente l'urgenza e la necessità di ottenere il rispet-

to della legge n. 1204 perchè il terzo mese di assenza, che non viene tempestivamente goduto da ciascuna lavoratrice madre, non è altrimenti recuperabile dalle interessate in un periodo successivo con gli stessi effetti ed agli stessi fini voluti dal legislatore.

(4 - 1262)

RISPOSTA. — L'Ispettorato provinciale del lavoro di Vercelli, in seguito a denuncia di una dipendente, aveva già invitato con lettera del 13 dicembre 1972 l'Ospedale degli infermi di Biella all'osservanza della legge n. 1204 del 1971, che fa divieto di adibire al lavoro le lavoratrici durante i tre mesi dopo il parto.

L'Ospedale, nel riscontrare la lettera, comunicava che il Comitato regionale di controllo sulle province ed enti ospedalieri aveva in precedenza annullato due proprie delibere, rispettivamente datate 21 luglio 1972 e 30 ottobre 1972, con le quali si modificava il regolamento organico dell'ente per adeguarlo alle norme sull'astensione obbligatoria di cui alla legge n. 1204, in quanto la materia è regolata dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo « stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri » che, com'è noto, prevede l'astensione dopo parto di due mesi.

Data la difforme interpretazione della legge e in considerazione della delicatezza della questione, veniva interessato l'Ispettorato regionale del lavoro di Torino che, con lettera del 29 dicembre 1972, invitava a sua volta il Comitato regionale di controllo a prendere le determinazioni atte a risolvere, secondo legge, il caso della lavoratrice denunciante.

In data 8 gennaio 1973, il Comitato regionale di controllo ospedaliero ha approvato la delibera n. 612 del 30 ottobre 1972 adottata dall'Ospedale di Biella per adeguare il regolamento ospedaliero alle nuove disposizioni di legge circa la tutela delle lavoratrici madri.

La questione può ritenersi ora superata, essendo l'Ospedale di Biella in condizione di poter ottemperare all'obbligo, previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 1204, di

non adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

BORRACCINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che è in corso a Corato (Bari) una vertenza fra 400 lavoratori edili, rappresentati dalle organizzazioni sindacali di categoria, e gli imprenditori edili, fra i quali i titolari di 5 imprese che usufruiscono di appalti pubblici.

Gli imprenditori edili di Corato non osservano il dettato dell'articolo 36 della Costituzione italiana, che sancisce l'obbligo di retribuzione dei dipendenti con un salario che garantisca all'operaio un'esistenza libera, dignitosa e proporzionale alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato. Infatti, i lavoratori edili di Corato vengono retribuiti con una paga di lire 4.000 e 4.500 al giorno, rispettivamente per la 3^a e la 2^a categoria, mentre i minimi previsti dai vigenti contratti prevedono una retribuzione, rispettivamente, di lire 7.000 e 7.500 al giorno.

Le infrazioni dei datori di lavoro, secondo un esposto dei lavoratori inviato anche ai Ministri interrogati, si estendono alla mancata consegna della busta-paga, alla violazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di assunzioni, all'abuso del lavoro minorile ed all'insufficiente contribuzione assicurativa ai fini previdenziali, pensionistici e d'invalidità.

Si chiede, infine, di sapere quali provvedimenti i Ministri interrogati intendono adottare per il componimento della vertenza, la cui prosecuzione potrebbe comportare gravi conseguenze per l'economia cittadina e della zona.

(4 - 1393)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dei lavori pubblici.

In ordine alle violazioni in materia contrattuale denunciate dalle organizzazioni sindacali a carico di costruttori edili di Corato, alcune riunioni, svoltesi nei primi di febbraio 1973, con la partecipazione degli interessati presso il competente ufficio del lavoro, non hanno dato esito positivo per la rigida posizione assunta dalle parti. Peraltro, è stato accertato che, successivamente, la maggior parte delle aziende operanti nel comune ha provveduto ad adeguare le retribuzioni corrisposte alle maestranze a quelle previste dai contratti di lavoro.

L'Ispettorato del lavoro di Bari, da parte sua, non ha mancato di intervenire tempestivamente per l'accertamento delle inadempienze denunciate adottando i provvedimenti contravvenzionali in ordine alle infrazioni riscontrate in materia di:

prospetto paga (non consegnato da 13 imprese a 52 dipendenti);

collocamento (contravvenzioni a 19 aziende per assunzioni irregolari di 58 dipendenti);

omissioni contributive e infedeli registrazioni sui libri di paga e matricola (accertate presso 20 aziende);

norme per la prevenzione infortuni (violazioni riscontrate a carico di 23 ditte);

estratto conto di cui all'articolo 38 della legge n. 153 (mancata consegna da parte di 8 imprese).

Per altre minori infrazioni accertate (mancata esposizione della tabella dell'orario di lavoro, omesso aggiornamento delle registrazioni sui libretti di lavoro, ritardata corrispondenza di assegni familiari, morosità nei versamenti dovuti all'INPS, all'INAM ed all'INAIL), sono state impartite apposite prescrizioni alle ditte inadempienti.

Si assicura, infine, la signoria vostra onorevole che è stato dato incarico all'ispettorato del lavoro di Bari di voler seguire attentamente la situazione del particolare settore, anche per accertare se le ditte ispezionate avranno ottemperato alle prescrizioni impartite.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

CALIA, SPECCHIO, MARI, GADALETA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) se consti loro che l'azienda agricola « Luciano e Giulio De Martino-Norante », corrente in Barletta, adibisce a dormitori, nei terreni che si estendono in agro di Trinitapoli, locali assolutamente privi dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, in quanto del tutto antigienici e mancanti persino dell'acqua potabile;

2) se tali dormitori siano mai stati ispezionati dall'Ispettorato del lavoro e dal medico provinciale e se siano stati dichiarati agibili o meno, potendo essi a malapena ospitare 50 lavoratori, mentre nel periodo di raccolta delle pesche lavorano presso l'azienda agricola circa 200 braccianti, di cui buona parte di sesso femminile;

3) se non ritengano, pertanto, di far disporre gli opportuni controlli da parte degli organi competenti;

4) se non ritengano, comunque, data la urgenza per l'approssimarsi del periodo di raccolta delle pesche, di intervenire, diffidando l'azienda agricola « De Martino-Norante » dall'adibire a dormitori i locali suddetti, assolutamente antigienici e privi dei requisiti di legge.

(4 - 1691)

RISPOSTA. — Si risponde, per ragioni di competenza, su delega ed anche per conto del Ministro della sanità.

L'azienda agricola De Martino-Norante ha una superficie di circa 450 ettari ed impiega, durante l'anno, circa 70 operai uomini di cui 15 salariati fissi.

Per i lavori stagionali vengono assunti altri operai a seconda dell'esigenza e del tipo di raccolto dei prodotti, raggiungendo punte massime di 160-180 dipendenti, tra uomini e donne.

Durante la raccolta della frutta del 1972, la ditta De Martino-Norante ha chiesto ed ottenuto, tra l'altro, dal competente ufficio di collocamento di Trinitapoli, l'avviamento di 52 donne, di cui 38 provenienti dall'Abruzzo, che hanno pernottato in un apposito dormitorio.

Tutti gli altri dipendenti uomini, anche negli anni passati, non hanno inteso dormire presso i vari locali esistenti nell'azienda, preferendo rientrare, a fine lavoro, alle proprie abitazioni.

I locali adibiti a dormitori risultano in un fabbricato isolato, in buone condizioni generali e sono ubicati al primo piano, in 10 stanze dell'altezza di metri 3 per una superficie utile complessiva di 200 metri quadrati circa, dove possono trovare sistemazione 57 posti letto.

Le stanze sono in buone condizioni igieniche, dotate ognuna di ampia finestra con vetri e scuri chiudibili all'interno e sono provviste di illuminazione artificiale con impianto elettrico.

In detti locali sono disponibili reti metalliche in numero di sessanta, in buono stato di efficienza, con altrettanti materassi di vario tipo (in gran parte di gommapiuma) nonché cuscini, lenzuola e coperte di vario tipo ad eccezione di sedili, attaccapanni e mensoline. Sono disponibili, inoltre, 15 lavandini, 6 latrine, 2 docce, 1 bagno a vasca, tutti in efficienza e in buono stato di pulizia.

Al pianterreno dello stesso fabbricato è ubicata, in un ampio locale, una cucina con fornelli a legna, carbone ed a gas, nonché un adeguato refettorio dotato di tavoli e sedili.

La palazzina adibita a dormitorio è fornita di acqua corrente non potabile, proveniente da un pozzo e sollevata mediante una motopompa, mentre l'acqua potabile viene prelevata, in damigiane di vetro, dall'acquedotto pugliese.

Tutti i predetti locali sono risultati efficienti ed igienici, tuttavia l'Ispettorato del lavoro di Foggia ha impartito prescrizioni per l'arredamento dei dormitori con sedili, attaccapanni e mensoline e per la installazione dell'impianto di riscaldamento alle docce ed agli stessi dormitori utilizzati nella stagione fredda.

Lo stabile adibito a dormitorio è stato visitato anche dall'ufficiale sanitario del comune di Trinitapoli, il quale lo ha riconosciuto agibile.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

CANETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che, per effetto della legge n. 1432 del 31 dicembre 1972, tutti i versamenti di marche assicurative volontari sono cessati in data 30 giugno 1972 e che gli ulteriori versamenti debbono eseguirsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro è a conoscenza del fatto che detti bollettini non sono ancora giunti, a distanza di un anno, agli interessati in provincia di Imperia.

Considerato che, secondo una risposta della sede dell'INPS di Imperia a solleciti degli interessati, spetta alla sede centrale l'invio dei moduli, « tenuto conto della situazione di lavoro del settore competente », l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno un suo intervento per l'urgente invio dei suddetti moduli e, nel contempo, per concedere ai richiedenti facilitazioni nel pagamento degli arretrati, necessarie per superare le difficoltà in cui verranno a trovarsi al momento del pagamento a causa dell'accumularsi delle somme dovute, stante il ritardo nell'invio dei moduli.

(4 - 2196)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che l'INPS, in attuazione del nuovo sistema di versamento e di riscossione dei contributi volontari, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, ha iniziato l'invio, direttamente al domicilio degli assicurati, dei bollettini di conto corrente postale, a decorrere dal 25 gennaio 1973, sulla scorta delle periodiche segnalazioni delle sedi provinciali le quali, a scadenze mensili, provvedono all'accentramento delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati.

Per quanto riguarda la dipendenza di Imperia, l'invio dei bollettini agli assicurati è iniziato contestualmente a quelli relativi alle restanti sedi ed è proseguito regolarmente in relazione alle periodiche segnalazioni pervenute.

Alla fine del mese di agosto 1973, risultavano inviati bollettini a 1.034 assicurati su 1.185 posizioni completamente elaborate, mentre erano ancora in lavorazione 591 posizioni assicurative.

Alla possibilità di rateizzare il versamento dei contributi volontari per periodi arretrati si frappone, sul piano giuridico, il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 e, sul piano tecnico, la circostanza che per l'automazione e per l'accentramento degli adempimenti connessi con i versamenti volontari in contanti sono state programmate procedure meccanizzate tali da consentire l'acquisizione dei versamenti in questione solo se effettuati nei modi e nei termini tassativi disciplinati dalla legge.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

CANETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che migliaia di olivicoltori della provincia di Imperia debbono ancora ricevere l'integrazione comunitaria per l'olio d'oliva relativa all'annata 1971-72;

che l'allora Ministro dell'agricoltura e delle foreste, onorevole Natali, rispondendo ad altra interrogazione dell'interrogante, giustificò il ritardo con la carenza di personale negli uffici periferici;

che recentemente, in base alla legge sull'alta dirigenza, il direttore dell'AIMA di Imperia è stato collocato in pensione;

che l'assenza del direttore impedisce la erogazione dei fondi già assegnati dal Ministero,

l'interrogante chiede di sapere se non sia intenzione del Ministro provvedere immediatamente alla nomina di un nuovo direttore all'AIMA di Imperia e ad un rafforzamento del personale ivi impiegato per il disbrigo delle pratiche concernenti l'integrazione, e ciò in considerazione di due altri importanti elementi: che il ritardo nel pagamento dell'integrazione crea disagi non indifferenti ai contadini ed influisce negativamente sulla produzione, per l'impossibilità di acquistare concimi, anticrittogamici ed attrezzature necessari per la coltivazione del-

l'olivo, e che sono già altre decine di migliaia le domande di integrazione per l'annata 1972-73 giacenti negli uffici.

(4-2197)

RISPOSTA. — Questo Ministero, a seguito del collocamento a riposo anticipato, ai sensi dell'articolo 67 del decreto presidenziale 30 giugno 1972, n. 748, del capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione di Imperia in data 30 giugno 1973, con provvedimento n. 7949, avente effetto dalla stessa data del 30 giugno 1973, ha incaricato il segretario provinciale signor Ennio Colabucci della reggenza di quell'ufficio.

Contemporaneamente, si è disposto l'invio, da parte dell'ispettorato compartimentale della Liguria, di due funzionari di quest'ultimo ufficio o di altri ispettorati provinciali della regione, presso quello di Imperia, al fine di accelerare il disbrigo delle domande d'integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1971-72.

Per quel che concerne la situazione dei pagamenti, si fa presente che, alla data del 21 agosto 1973, erano state pagate circa 14 mila delle 17.600 domande presentate, con un importo complessivo di integrazioni di prezzo corrisposto di lire 3.431.527.810.

Le rimanenti domande, peraltro già istruite erano, in parte, in corso di revisione e, in parte, in attesa di regolarizzazione da parte degli interessati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1973

CANETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrisponde a verità la notizia secondo la quale sarebbe stata decisa la soppressione del presidio militare di Pieve di Teco (Imperia), notizia che ha già provocato viva preoccupazione tra la popolazione della cittadina e di tutta la zona circostante ed una forte manifestazione presso la Prefettura di Imperia.

Considerato che tutto il comprensorio pievese registra ogni anno un forte esodo di abitanti per la grave depressione economica che

da anni lo colpisce, si chiede quali provvedimenti si intendono adottare al fine di evitare un'ulteriore degradazione economico-sociale della zona.

(4-2235)

RISPOSTA. — Lo scioglimento della 2^a compagnia reclute dell'89° reggimento fanteria di stanza a Pieve di Teco trae motivo dalla necessità di ristrutturare l'organizzazione addestrativa dell'esercito, onde ridurre gli oneri finanziari e di personale di inquadramento.

D'altra parte, la caserma in cui il reparto è alloggiato, oltre a non rispondere alle esigenze di una confortevole sistemazione del personale, non risulta idonea ad essere riutilizzata.

Il Ministro della difesa
TANASSI

12 novembre 1973

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intende adottare per rendere più sollecita l'evasione delle pratiche di pensione di vecchiaia obbligatoria, relative a cittadini che hanno costituito una posizione assicurativa complementare presso due diversi Enti di previdenza.

Risulta, infatti, all'interrogante che il più delle volte tali pratiche sono sottoposte a ritardi addirittura clamorosi, in dipendenza dei lentissimi accertamenti all'uopo disposti dagli enti competenti per rilevare compiutamente lo stato assicurativo degli interessati.

In particolare, l'interrogante fa riferimento al caso del lavoratore Verni Francesco, nato il 24 giugno 1911 ad Acquaviva delle Fonti, il quale ha prodotto domanda di pensione di vecchiaia il 25 giugno 1971 all'INPS, corredando la domanda della necessaria documentazione. Poichè l'INPS non poteva concedere la pensione per carenza di contributi ed in considerazione del fatto che l'ultimo periodo assicurativo del Verni era stato costituito presso l'ENPALS, la sede di Bari dell'INPS, in data 8 giugno 1972, ad

un anno, cioè, dalla domanda, trasmise tutta la documentazione all'ENPALS. A distanza di un altro anno dall'invio dei documenti, tuttavia, l'ENPALS non ha ancora provveduto alla definizione della pratica e sembra che essa sia ancora in fase iniziale di istruttoria.

L'interrogante chiede di conoscere, pertanto, se il Ministro non ritenga di disporre opportuni accertamenti per individuare e rimuovere le cause di così elevati ritardi, che determinano, con gravi conseguenze economiche per i lavoratori, l'accrescersi della loro sfiducia nelle istituzioni democratiche del nostro Paese.

(4-2185)

RISPOSTA. — Si assicura, innanzitutto, la signoria vostra onorevole che la pratica di pensione di vecchiaia del signor Verni Francesco di Acquaviva delle Fonti, è stata definita dall'ENPALS con la liquidazione dell'assegno di pensione, conguagliato al trattamento minimo, unitamente ai ratei arretrati maturati dal 1° luglio 1971, data di decorrenza della prestazione.

Il ritardo nella definizione della pratica in parte è imputabile allo stesso assicurato che, all'atto della presentazione della domanda di pensione alla sede INPS di Bari, ha omesso di dichiarare sull'apposito questionario di vantare una ulteriore contribuzione presso l'ENPALS, rivelatasi successivamente determinante ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione.

Siffatta circostanza è stata resa nota dall'interessato soltanto in sede di ricorso avverso il provvedimento di reiezione della domanda, a suo tempo adottato dall'INPS, per cui i necessari successivi accertamenti contributivi sono stati posti in essere con ritardo rispetto alla data di presentazione della domanda.

Sul piano generale il lamentato ritardo con cui vengono definite le pratiche di pensione è da attribuire essenzialmente alla continua proliferazione degli adempimenti connessi con l'emanazione dei ben noti provvedimenti legislativi di riforma del sistema previdenziale, tra i quali il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,

n. 1420, che ha disciplinato *ex novo* la normativa pensionistica per i lavoratori dello spettacolo, cui ha fatto riscontro una dotazione organica di personale manifestamente insufficiente, solo di recente potenziata con l'assunzione di elementi straordinari.

Si è in grado, comunque, di dare assicurazione che l'ENPALS sta predisponendo i mezzi idonei per poter ridurre i tempi d'attesa per la liquidazione delle pratiche di pensione, con l'adozione di procedure automatizzate che consentiranno, entro termini ragionevolmente brevi, di liquidare le pensioni attraverso il centro elettronico.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

COLELLA, MANENTE COMUNALE. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che gli attuali stati morbosi dell'apparato respiratorio, per il costante incremento della loro incidenza, per la frequente severità della prognosi e per i gravosi oneri sociali che ne conseguono, vanno assumendo importanza sempre più notevole, oltre che come malattie individuali, anche e soprattutto come problema medico-sociale;

che l'incrementata patologia respiratoria vede prevalere gli stati broncopatici semplici, ostruttivi o enfisematici, patogeneticamente responsabili delle croniche insufficienze funzionali respiratorie e di molte cardiopatie, perciò dette « polmonari »;

che quanto innanzi costituisce non solo una delle più gravose cause di sottrazione di giornate lavorative, ma anche uno dei fattori prevalenti di invalidità e di declassamento delle mansioni lavorative di soggetti ancora nel pieno della loro efficienza produttiva,

si chiede quali provvedimenti si intendano adottare perchè l'INAM garantisca un più particolareggiato e largo controllo di tali infermità e recepisca (vedi Messina, Firenze, Pisa ed altri centri presso i quali funzionano servizi di pneumologia) la ne-

cessità di introdurre la specialità di pneumologia fra quelle operanti nei propri poliambulatori, così come da tempo è stato operato da parte di altri enti assistenziali (vedi CC. DD.).

(4 - 1675)

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Ministro della sanità.

I problemi relativi alla pneumologia sono particolarmente seguiti dall'INAM che ha già attuato, mediante l'utilizzazione dell'attività professionale di sessanta medici specialisti, appositi servizi ambulatoriali presso ventitrè sedi provinciali.

Si assicura, comunque, la signoria vostra onorevole che l'istituto non mancherà, per il futuro, di provvedere al potenziamento dei presidi di cui trattasi.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

COSSUTTA, CEBRELLI, GAROLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quali iniziative il Ministro abbia preso nei mesi scorsi per salvaguardare il diritto al posto di lavoro delle maestranze della « S.A. Schmid » s.p.a. di Cassolnovo, la cui attività è stata posta in liquidazione con delibera dell'assemblea dei soci in data 30 ottobre 1972;

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti nuovi emersi al riguardo in queste settimane e, in particolare, del ricorso presentato dalla indivisione ereditaria « Gemeinderschaft Fortus » di Basilea alla Pretura di Vigevano, ricorso nel quale si chiede « la sospensione della vendita dello stabilimento di Cassolnovo » e si afferma, fra l'altro, che « lo stato di decozione della società è stato artatamente e fraudolentemente provocato, anche con distruzione di ordinazioni di clienti, nonché con sottrazione di prodotti finiti e pronti per la spedizione. ... la mancanza di utili è da ascrivere alla vendita della produzione, a prezzo di costo o sottocosto, alla ditta

"Artex-AG" di Vaduz (Liechtenstein), società fantasma, creata con la specifica funzione di emettere fatture ai clienti e di incamerare l'utile in banche estere, a fini di evasione fiscale »;

quali iniziative intenda prendere ora il Ministro, essendo la vendita stata sospesa dal pretore di Vigevano ed essendo ormai palese che si tratta di una grossa manovra speculativa che ha colpito gli interessi di centinaia di famiglie operaie.

(4 - 1520)

RISPOSTA. — La situazione determinatasi a seguito della cessazione della società per azioni Schmid, con stabilimento per la produzione di stoffe per mobili in Cassolnovo (Pavia), è stata esaminata in numerosi incontri promossi dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Pavia con le parti interessate al fine di pervenire possibilmente ad una sua soluzione atta a garantire la continuità del lavoro alle maestranze.

La prospettiva di cessione dello stabilimento ad altro gruppo industriale, emersa nel corso degli incontri, non ha avuto concreti sviluppi per l'intervenuta azione giudiziaria promossa dalla eredità indivisa Schmid, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile per la immediata sospensione della vendita dell'azienda. In caso di favorevole decisione del Tribunale di Pavia i ricorrenti si sono impegnati a riprendere l'attività produttiva riammettendo al lavoro le maestranze.

In attesa di una possibile definizione della vicenda, si è provveduto alla concessione della indennità speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori interessati, 72 dei quali hanno già trovato una nuova occupazione presso altre aziende locali.

L'ufficio del lavoro di Pavia si sta, comunque, adoperando attivamente per reperire posti di lavoro anche per i rimanenti licenziati.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

CUCINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza:

che in Telese (Benevento) esiste un Consorzio di bonifica della Valle telesina;

che tra le finalità precipue del Consorzio vi è quella di erogare l'acqua per l'irrigazione dei campi durante il periodo estivo;

che però ogni anno, malgrado il pagamento, in aggiunta alle normali quote consortili, di altre somme richieste con manifesti pubblici per la fornitura dell'acqua nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre, l'acqua non viene erogata;

che lo stato delle condutture è deplorabile e che evidentemente non si interviene per la riparazione anche di tratti della lunghezza di 5 metri per accampare scuse più o meno fondate circa la mancata fornitura dell'acqua;

che da anni non si pagano le dovute indennità espropriative per i terreni occupati per la costruzione delle condotte dell'acqua e che tale fatto ha già provocato numerose e dispendiose liti giudiziarie;

che si procurano ingenti danni agli agricoltori, facendo intraprendere colture adatte a terreni irrigati, mentre poi, malgrado le formali promesse, non si fornisce l'acqua necessaria.

In conseguenza di quanto sopra esposto, si chiede quali urgenti provvedimenti si intendono adottare in merito.

(4 - 1990)

RISPOSTA. — Come è noto, in seguito all'emanazione del decreto presidenziale 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, anche la vigilanza sui consorzi di bonifica a carattere regionale è stata demandata alle regioni.

Pertanto, nella situazione segnalata dalla signoria vostra onorevole, competente ad intervenire è la regione Campania, alla cui vi-

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

gilanza è sottoposto il consorzio di bonifica della Valle Telesina.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1973

DAL CANTON Maria Pia, MONTINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare disposizioni perchè i benefici della legge per le lavoratrici madri vengano estesi anche alle donne dipendenti dai vari enti mutualistici, le quali, avendo ottenuto il decreto di adozione speciale o di affidamento preadottivo, debbono svolgere un vero ruolo materno.

(4 - 2317)

RISPOSTA. — Questo Ministero ritiene che le lavoratrici che hanno adottato bambini siano da considerare tra i soggetti destinatari della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, almeno per quanto riguarda l'applicazione di quelle norme per le quali esse possano reputarsi assimilabili alle madri naturali.

Infatti, in primo luogo, è da rilevare che la legge in esame, oltre a norme specificamente rivolte alla tutela delle lavoratrici durante la gestazione e il puerperio, contiene una molteplicità di istituti che attengono, inequivocabilmente, all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza del bambino da parte della madre: tali sono in particolare l'astensione facoltativa dal lavoro — trascorsa l'assenza obbligatoria — per un periodo fino a sei mesi, entro il primo anno di vita del bambino, previsto dall'articolo 7, primo comma; il diritto all'assenza dal lavoro durante le malattie del bambino fino a tre anni di età, previsto dal secondo comma dell'articolo medesimo; il godimento dei riposi giornalieri di cui all'articolo 10.

Avuto pertanto riguardo alle predette finalità di assistenza e cura diretta, sembra indubbio che le lavoratrici che hanno ottenuto in adozione un bambino in tenera età abbiano le stesse esigenze e necessità delle madri naturali.

D'altra parte, anche sotto il profilo formale, la lettera della legge di cui trattasi non sembra costituire ostacolo alla suesposta interpretazione.

In effetti, a prescindere dalle norme specificamente finalizzate alla tutela fisica — che, pertanto, si richiamano alla obiettiva condizione della gestazione e del puerperio — la legge, nel suo complesso, e in particolare l'articolo 1 che ne prevede il campo di applicazione, indica, come soggetti destinatari, le « lavoratrici » in genere, laddove la disciplina precedentemente in vigore (legge 26 agosto 1950, n. 860) era espressamente limitata alle « lavoratrici gestanti e puerpere ».

Sotto altro profilo, la legge 5 giugno 1967, n. 431, che reca modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile « dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo « dell'adozione speciale », all'articolo 314/26 (effetti della adozione speciale), attribuisce all'adottato lo *status* di figlio legittimo degli adottanti. Di conseguenza, non sembra che questi ultimi possano essere esclusi dall'applicazione di disposizioni legislative dettate a fini di protezione sociale ai quali sono direttamente interessati i figli fino a 3 anni di età, anche se tale protezione trova, ovviamente, limiti obiettivi nelle sole condizioni e circostanze che si riscontrano comuni con i genitori naturali nelle quali essa è chiamata ad operare. Può osservarsi, a tale riguardo, che l'assimilazione dei genitori adottivi ai genitori naturali rappresenta una direttiva consueta nella legislazione sociale, come può rilevarsi, fra l'altro, a proposito della normativa sugli assegni familiari e sull'assistenza di malattia.

L'orientamento di questo Ministero, riassunto nei termini suesposti, è stato comunicato, ai fini della sua pratica attuazione alle singole situazioni, agli ispettorati del lavoro e, in concreto, attuato nei casi in cui le lavoratrici interessate si sono rivolte ai predetti uffici.

E ciò non solo in presenza di un formale atto di adozione, ma anche nella fase di perfezionamento del relativo provvedimento (affidamento preadottivo) alla quale lo scri-

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

vente ritiene ugualmente applicabile la disciplina in questione.

Analogo orientamento questo Ministero ha manifestato alle pubbliche amministrazioni, sia su richiesta di parere che di propria iniziativa, nei confronti di situazioni di cui era venuto a conoscenza.

La complessa materia è, altresì, all'esame in sede di regolamento di esecuzione della più volte citata legge n. 1204, anche ai fini della eventuale applicazione della legge stessa ad altre situazioni giuridiche assimilabili all'adozione (affiliazione, affidamento).

Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento, tenuto conto fra l'altro della conforme sentenza del 24 maggio della I sezione della pretura di Bologna, ancorchè essa sola non possa essere ritenuta sufficiente a definire un sicuro orientamento giurisprudenziale, lo scrivente sta predisponendo una circolare sull'argomento diretta agli ispettori del lavoro, che verrà portata a conoscenza anche delle organizzazioni sindacali e delle pubbliche amministrazioni interessate alla sua applicazione.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

DALVIT. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali — nel decreto ministeriale 3 marzo 1973 — non sono stati inclusi, in particolare, i territori dei comuni di Cles, Nanno, Dambel, Romallo, Cloz, Denno, Vervò, Brez e Fondo, in provincia di Trento.

Infatti, detti territori — oltre ad altri — avevano avuto, nella primavera del 1972, i loro frutteti gravemente danneggiati dalla gelata, con una riduzione della produzione dell'80 per cento e perciò si attendevano la ammissione ai benefici previsti dalla legge per le zone colpite da eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche.

L'interrogante chiede, inoltre, se, per ragioni di equità ed in relazione anche alle segnalazioni degli amministratori locali, non

sia possibile l'emanazione sollecitata di un nuovo decreto di delimitazione delle zone colpite dalle calamità naturali per la provincia di Trento, con l'inclusione dei comuni sopracitati e di altri eventualmente omessi, considerando, fra l'altro, che, nel decreto succitato, non sono stati considerati i territori danneggiati dalle gelate.

(4 - 1840)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con decreto del 15 giugno 1973, ha provveduto al riconoscimento del carattere eccezionale delle gelate verificatesi nella provincia di Trento nei giorni 28 e 29 aprile 1972, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 24 maggio 1970, n. 364, nonchè dei compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui al successivo articolo 13 della legge.

Con lo stesso provvedimento, sono state delimitate le zone agrarie della provincia maggiormente colpite dai predetti eventi atmosferici, per l'applicazione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie, previste dall'articolo 5 della legge stessa, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Nella delimitazione, sono comprese le località maggiormente danneggiate dei comuni segnalati dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1973

D'ANGELOSANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia al corrente delle gravissime irregolarità, in ordine all'obbligo del pagamento dei contributi sociali e previdenziali in agricoltura, compiute dal signor Manlio Pardi, residente in Manoppello, in provincia di Pescara, il quale, proprietario di un'azienda estesa 20 ettari e condotta a mezzadria e di un'altra estesa 70 ettari e condotta con salariati, ha denunciato per gli anni 1965, 1966 e 1967 un solo salario fisso (peraltro inesi-

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

stente), per il 1969 108 giornate di uomo, per il 1970 131 giornate di uomo e 34 giornate di donna, per il 1971 56 giornate di uomo e 72 giornate di donna, con ciò frodando, limitatamente all'ultimo quinquennio, gli istituti previdenziali dei contributi corrispondenti quanto meno a 20.000 giornate.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali provvedimenti di natura ispettiva, o intesi al recupero dei contributi evasi o di denuncia delle responsabilità che risulteranno all'autorità giudiziaria, il Ministro vorrà adottare.

(4 - 1867)

RISPOSTA. — L'azienda agricola Pardi Manlio, sita in agro di Manoppello (Pescara) ed estesa per circa 105 ettari, è condotta per 12 ettari a mezzadria e per 82 in economia.

L'ufficio provinciale per i contributi agricoli di Pescara ha iniziato fin dal febbraio scorso gli accertamenti di competenza in merito al carico contributivo incombente alla azienda in parola negli ultimi anni ed ha accertato, secondo stime induttive, che, dal 1970 al giugno 1973, in essa era necessario un impiego di manodopera complessivo di 4.152 giornate per avventizi uomini e donne. A tale estimazione corrisponde, fino al 31 dicembre 1973, un'omissione contributiva di lire 1.516.424.

Indipendentemente dall'azione svolta dal predetto ufficio, l'ispettorato del lavoro di Pescara ha contestato recentemente al titolare dell'azienda i seguenti provvedimenti contravvenzionali:

violazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 della legge 8 dicembre 1964, n. 1412, 7 (secondo, terzo e quarto comma) della legge 12 marzo 1968, n. 334 e 19 (secondo comma) della legge 11 marzo 1970, n. 83, per non aver presentato all'ufficio provinciale di Pescara dei contributi agricoli unificati la denuncia relativa al primo trimestre del corrente anno dei braccianti avventizi occupati e la denuncia annuale dei membri delle famiglie mezzadrili impegnate;

violazione all'articolo 10 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con

modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, per aver assunto dal gennaio al maggio del corrente anno quattro lavoratori agricoli, non per il tramite dell'ufficio di collocamento di Manoppello;

violazione all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per non aver messo a disposizione di 4 lavoratori, occupati in un vigneto di nuovo impianto, acqua potabile.

Inoltre, sono state rilasciate prescrizioni — in parte già attuate — per il miglioramento delle condizioni di abitabilità delle case coloniche, per l'apprestamento di mezzi di pronto soccorso, per la tenuta e l'aggiornamento dei conti colonici.

Poichè l'imprenditore di cui trattasi esercita altresì la lavorazione industriale della foglia del tabacco, limitata ad alcuni mesi dell'anno, l'organo di vigilanza, in relazione a tale attività, ha elevato altre contravvenzioni per:

violazione alle norme sulla disciplina del collocamento della mano d'opera nei settori diversi dell'agricoltura di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dagli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970 per aver assunto dal 7 al 22 maggio 1973 5 lavoratrici, non per il tramite della sezione di collocamento di Manoppello;

violazione agli articoli 21 e 26 del testo unico n. 1124, per mancata esibizione all'Ispettorato del lavoro dei regolamentari libri di matricola e di paga.

Si assicura, infine, la signoria vostra onorevole che ulteriori ispezioni saranno eseguite nei confronti dell'azienda in argomento per controllare la completa attuazione di tutte le prescrizioni impartite.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

DE MARZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda rimediare con urgenza alla

lacuna, grave dal punto di vista sociale, che si riscontra nel decreto ministeriale 4 giugno 1973, dove, nella costituzione del Comitato consultivo per il Fondo sociale europeo, ci sono tutti i rappresentanti di categoria, compresi quelli dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), mentre mancano solo quelli dei coltivatori diretti, che sono e debbono essere interessati al problema.

(4-2351)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 15 dicembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1973) è stato istituito, presso il Ministero del lavoro, un apposito comitato consultivo per la promozione e l'orientamento delle iniziative d'intervento del Fondo sociale europeo, presieduto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Tale comitato, nella sua composizione tripartita che ne garantisce un più efficace e qualificato apporto, ha il compito di esprimere pareri in ordine agli orientamenti generali ed alla promozione di operazioni da parte di pubblici o privati operatori, intese alla utilizzazione delle provvidenze del Fondo sociale europeo.

Per quanto riguarda in particolare i rappresentanti del settore agricolo in seno al comitato predetto, si fa presente che, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono stati chiamati a farne parte un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e un rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana. Si ritiene, tuttavia, opportuno mettere in evidenza che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale citato, il presidente del comitato ha facoltà di invitare alle singole riunioni rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o speciale, nonchè, in qualità di esperti, di enti o organizzazioni, qualora vi siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse.

Ciò premesso, si assicura la signoria vostra onorevole che, ogni qualvolta il comitato affronterà problemi che attengono in modo specifico all'agricoltura, non si man-

cherà di invitare alle riunioni un esperto dei coltivatori diretti.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

ENDRICH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se gli consta che, per effetto di una lunga serie di errori effettuati da un calcolatore elettronico, sono state corrisposte a numerosi assistiti dall'INAIL somme molto maggiori di quelle loro spettanti (con un totale di parecchie centinaia di milioni di lire corrisposte in più), mentre altri assistiti non hanno ricevuto le somme loro dovute;

in qual modo si rimedierà alle conseguenze dei predetti errori.

(4-1956)

RISPOSTA. — In ordine a quanto segnalato dalla signoria vostra onorevole, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha comunicato che in occasione della corresponsione del rateo di rendita relativo al mese di aprile 1972, effettuata mediante la nuova procedura di pagamento centralizzata e meccanizzata, sono state versate ad alcuni beneficiari somme maggiori di quelle loro spettanti (in media diecimila lire per ogni caso, con un minimo di tremila ed un massimo di diciassette-mila lire), mentre ad altri sono state erogate somme inferiori al dovuto (mancato pagamento dei conguagli per la rivalutazione 1° luglio 1971).

L'errore, che si è verificato solo in questa circostanza, è da imputare esclusivamente a motivi di carattere tecnico intervenuti nell'elaborazione elettronica dei dati, motivi riconducibili alla complessità inevitabilmente collegata con le prime fasi di avvio della procedura meccanizzata di lavoro, che — come detto — è del tutto nuova.

Per quanto attiene in particolare al mancato pagamento dei conguagli l'Istituto ha già provveduto alle necessarie regolazioni,

mentre le somme corrisposte in più saranno via via recuperate previa apposita comunicazione agli interessati e con modalità atte a garantire che la situazione economica di questi ultimi non abbia a risentirne.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

FILETTI, LA RUSSA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che recentemente la CEE ha fatto concessioni preferenziali ai Paesi del Nord-Africa, alla Spagna e ad Israele in ordine all'esportazione di prodotti agrumicoli, orticoli e dell'agricoltura in genere nei Paesi del MEC;

ritenuto che a fare le spese di tale determinazione è esclusivamente l'agricoltura meridionale ed insulare italiana, che non può certamente competere a livello di concorrenzialità per i bassi costi di produzione praticati in detti Paesi terzi;

ritenuto che, per effetto delle predette concessioni, i limoni ed i mandarini prodotti in Sicilia e nelle altre regioni meridionali italiane sono di fatto privi di qualsiasi tutela comunitaria;

ritenuto che all'invasione degli agrumi prodotti nei Paesi terzi non corrisponde per i coltivatori italiani un effettivo compenso negli aiuti comunitari accordati per la commercializzazione delle arance italiane, atteso che tali aiuti non giovano agli agrumicoltori, bensì avvantaggiano gli esportatori;

ritenuto che, peraltro, la Germania federale e, con maggiore rilevanza, la Francia ed i Paesi Bassi, nonostante la clausola preferenziale prevista dalla CEE per le arance italiane, continuano ad importare tale prodotto dai Paesi nord-africani (Marocco, Algeria, Tunisia), dalla Spagna e da Israele;

ritenuto che fondatamente sono preoccupati gli agrumicoltori siciliani e del Meridione d'Italia, i quali temono l'inutilità e, comunque, la non convenienza di impiegare i loro capitali ed il loro lavoro all'auspicata ristrutturazione della coltivazione agricola;

ritenuto che si appalesa la necessità di

una maggiore ed effettiva tutela dei prodotti agrumicoli italiani nell'ambito dei Paesi del MEC, onde evitare la minacciata scomparsa a breve termine dell'agrumicoltura in Sicilia e nelle regioni meridionali italiane,

gli interroganti chiedono di conoscere se e quali interventi in sede comunitaria e quali provvedimenti di esclusiva competenza del Governo italiano si intendano adottare al fine di revocare le concessioni preferenziali fatte a favore del Nord-Africa, della Spagna e di Israele per l'esportazione dei prodotti agrumicoli, orticoli e dell'agricoltura in genere nei Paesi del MEC ed al fine di tutelare realmente e congruamente i diritti e gli interessi dell'agrumicoltura siciliana e del Meridione d'Italia, gravemente minacciata nella sua stessa esistenza da dette concessioni.

(4-2111)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri della CEE ha recentemente raggiunto un accordo sui principali problemi connessi con la definizione di un mandato di negoziato tra la CEE e cinque Paesi del bacino del Mediterraneo (Algeria, Marocco, Tunisia, Spagna e Israele) nel quadro del preventivato accordo globale con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo.

Tale accordo — che fa parte di un ampio disegno di apertura economica nei confronti non solo dei Paesi del terzo mondo, ma anche delle aree vicine alla Comunità — comporta, tra l'altro, l'instaurazione graduale di una zona di libero scambio per i prodotti industriali, una più spinta cooperazione economica, tecnica, finanziaria ed in materia di occupazione, nel quadro di una politica globale ritenuta necessaria per assicurare lo sviluppo economico e sociale e la stabilità ai Paesi del Mediterraneo.

In questo senso, la Comunità ha preso in considerazione una serie di concessioni e, in particolare, di preferenze daziarie, per favorire le tradizionali esportazioni di prodotti agricoli di detti Paesi.

Tuttavia, sono state prese tutte le misure necessarie per evitare che le facilitazioni concesse si ripercuotano negativamente sulla concorrenzialità dei prodotti della Comu-

nità e, quindi, sul collocamento degli stessi a prezzi remunerativi.

Infatti, ad eccezione di un certo numero di prodotti di secondaria importanza, per i quali non si è ritenuto necessario affiancare alle preferenze daziarie alcuna condizione limitante, per tutti i restanti prodotti le nuove concessioni risultano vincolate, a seconda dei casi, al rispetto di particolari dispositivi di tutela, quali: calendari, prezzi di riferimento, tasse all'esportazione, prezzi minimi all'importazione, accordi di autolimitazione delle esportazioni.

Inoltre, in un modo del tutto particolare, sono state compensate le preferenze concesse a favore delle esportazioni di agrumi dei Paesi di cui si tratta.

Innanzitutto, è opportuno chiarire che per i limoni è stato mantenuto lo *statu quo*; cioè, nessuna nuova preferenza sarà accordata per detto prodotto.

Per compensare, invece, i nostri produttori di arance e mandarini degli eventuali danni derivanti dalle nuove concessioni, si procederà ad un adattamento dell'attuale normativa in materia di premi, per favorire il collocamento di detti prodotti nell'area comunitaria (regolamento 2511 del 1969 e relativi regolamenti applicativi).

In particolare, si avrà la soppressione delle disposizioni concernenti i contratti da stipulare per la concessione del premio di commercializzazione, in relazione al radicale cambiamento delle finalità che portarono all'istituzione di detto regime e per rimediare alle difficoltà incontrate in fase applicativa, nonché l'aumento degli attuali importi del premio di commercializzazione nella misura di 2 unità di conto per ogni quintale netto, per le varietà di arance: moro, tarocco, ovale, belladonna, neval, valencia late, sanguinello e per i mandarini, e di 1 unità di conto per ogni quintale netto per le arance sanguigno e biondo comune.

I nuovi premi, quindi, risulteranno i seguenti: per le qualità moro, tarocco, ovale, belladonna, navel, valencia late, 7 unità di conto per ogni quintale netto, pari a lire 4.375; per le qualità sanguinello e mandarini, 6 unità di conto per ogni quintale netto,

pari a lire 3.750 e per le qualità sanguigno, biondo comune, 4 unità di conto per ogni quintale netto, pari a lire 2.500.

Quanto poi alle considerazioni di carattere economico svolte dalle signorie onorevoli in merito alla posizione degli agrumicoltori italiani nell'ambito comunitario, si precisa che, nelle ultime tre campagne, la nostra produzione non ha più incontrato le difficoltà di collocamento che avevano portato ad ingenti ritiri di arance dal mercato nelle annate 1967-1968, 1968-1969 e 1969-1970 e, inoltre, va rilevato che, se i prezzi alla produzione di tutti gli agrumi sono aumentati nettamente, ciò è dipeso senz'altro anche dall'azione congiunta dei premi di commercializzazione, connessi per le spedizioni nell'area comunitaria, delle restituzioni all'esportazione verso i Paesi-terzi; dei premi di trasformazione concessi alle arance meno adatte al consumo diretto, che hanno facilitato in maniera apprezzabile il collocamento a prezzi più remunerativi della parte di produzione eccedente il fabbisogno nazionale.

Con queste prospettive di più agevole penetrazione delle nostre produzioni sui mercati comunitari e terzi, gli agrumicoltori italiani dovrebbero trovare una maggiore spinta alla riconversione varietale e strutturale dei loro impianti, per mettersi in condizione di offrire sempre maggiori quantità di prodotto gradito ai consumatori del Nord Europa. Tanto più che la Comunità, con il citato regolamento numero 2115 del 1969, ha stabilito di coprire interamente le spese sopportate dagli agrumicoltori per la riconversione e di corrispondere a loro vantaggio anche un compenso annuo di lire 625.000 ad ettaro per gli aranceti e di lire 750.000 per i mandarini, durante i 5 anni successivi alle operazioni di riconversione, per indennizzarli dei mancati redditi dovuti alla fase improduttiva.

Si ritiene pertanto che, se i nostri imprenditori sapranno approfittare pienamente delle provvidenze loro accordate dalla Comunità e dallo Stato italiano, l'agrumicoltura italiana avrà non solo la possibilità di sopravvivere, ma di compiere un ulteriore balzo produttivo, in modo da coprire una

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

sempre maggiore percentuale del consumo europeo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1973

GIOVANNETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali misure si intendono adottare per rimborsare le spese di viaggio sulla nave agli emigranti sardi, i quali, nel periodo delle feste natalizie, hanno raggiunto i loro familiari nell'Isola, convinti, come da comunicazioni fatte dai Consolati, di fruire del viaggio gratuito sulle navi della « Tirrenia ».

(4-1857)

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Ministro degli affari esteri.

Si informa la signoria vostra onorevole che il Ministero del lavoro, con circolare del 21 novembre 1972, ha impartito ai propri uffici periferici le istruzioni relative all'assistenza dei nostri connazionali e loro familiari residenti all'estero per ragioni di lavoro e rientranti in Italia per le festività natalizie.

Nel quadro dell'anzidetta assistenza è stato previsto che i lavoratori diretti in Sardegna, per fruire gratuitamente del passaggio marittimo da parte della società di navigazione Tirrenia, dovevano munirsi presso il centro di emigrazione di Genova (se con destinazione Porto Torres) o la sezione zonale del lavoro di Civitavecchia (se con destinazione Olbia o Cagliari) del prescritto modulo di richiesta per il rilascio gratuito del documento di viaggio.

Ciò premesso, si precisa che gli uffici consolari italiani si sono limitati a dare agli interessati notizia del servizio di assistenza come sopra predisposto.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

GIOVANNETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

quali ragioni sono state adottate per giustificare l'ordinanza con la quale è stato disposto il divieto di pesca nella laguna di Sant'Antioco di Cagliari;

se i gravi rischi di inquinamento non rappresentano un valido motivo per accelerare le procedure e, quindi, i lavori di apertura dell'istmo per il collegamento della laguna con le acque del golfo di Palmas;

quali provvidenze si intendono adottare per i circa 100 pescatori della laguna privati del loro lavoro.

(4-2161)

RISPOSTA. — L'ordinanza con la quale è stato disposto il divieto di pesca nella laguna di Sant'Antioco di Cagliari, nel settembre 1972 è stata adottata dal Sindaco del citato Comune, per motivi di carattere igienico-sanitario.

Le acque della laguna di Sant'Antioco, sulla base delle analisi effettuate dal laboratorio di igiene e profilassi di Cagliari, sono risultate inquinate sia dal punto di vista chimico che da quello batteriologico.

Detto inquinamento deriverebbe dall'indiscriminata immissione in dette acque di scarichi fognari e industriali, i cui liquami non subirebbero, prima dell'immissione, una idonea depurazione.

L'ufficio del medico provinciale di Cagliari riferisce che l'amministrazione comunale di Sant'Antioco sta svolgendo presso le competenti autorità regionali i necessari interventi, per ottenere che venga approvata la apertura dell'istmo per il collegamento della laguna con le acque del golfo di Palmas.

Tale apertura, oltre a consentire un continuo purificatore ricambio delle acque, favorirebbe, altresì, il passaggio di altra fauna ittica nella laguna di Sant'Antioco, con un prevedibile incremento della piccola industria ittica locale.

Per quanto concerne l'attuale situazione dei pescatori della citata laguna, le indagini esperite hanno accertato che l'inquinamento è risultato esteso anche ai prodotti della pesca, per cui essi non possono essere, al-

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

meno per il momento, destinati all'alimentazione umana.

Onde ovviare alla situazione di crisi in cui i locali nuclei di pescatori si sono venuti a trovare, risulta che l'amministrazione comunale di Sant'Antioco sta compiendo i necessari passi verso la prefettura di Cagliari ed altre autorità regionali, perchè vengano concesse provvidenze a quanti effettivamente operano nel predetto settore ittico.

Il Ministro della sanità

GUI

30 ottobre 1973

GIOVANNETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza della grave situazione di crisi e di decadimento nella quale si trova l'azienda agraria di San Giovanni Suergiu, in provincia di Cagliari, di proprietà dell'INPS;

se risponde a verità che il numero dei dipendenti, giunto in altri tempi ad oltre 100 unità, è oggi ridotto a non più di 15 fra salariati ed impiegati, che gli immobili di proprietà dell'azienda sono in stato di rovina, che il patrimonio zootecnico, ammonante, sino a qualche anno fa, ad oltre 600 capi, è oggi ridotto a non più di 437 capi, molti dei quali gravemente ammalati;

se il recente provvedimento di licenziamento di altri 3 dipendenti, che ha provocato l'azione sindacale e la decisione, adottata dal Consiglio comunale di San Giovanni, di procedere alla requisizione dell'azienda, non costituisce un ulteriore attacco contro i lavoratori che lottano per lo sviluppo della azienda, al fine di procedere alla sua liquidazione a favore di gruppi privati;

se non ritiene urgente un suo intervento nei confronti dell'INPS per accertare le responsabilità dell'attuale gestione e per creare le condizioni per affidare la conduzione dell'azienda ad una cooperativa di dipendenti o per valutare con la Regione sarda un piano di rilancio dell'azienda.

(4 - 2224)

RISPOSTA. — L'azienda agraria dell'INPS in San Giovanni Suergiu, dell'estensione complessiva di Ha 435 circa, escluse le zone a bosco, è stata ceduta in affitto, con decorrenza 1° febbraio 1971, al perito agrario Alessandro Fiore di Carbonia per Ha 343 circa e ai sei mezzadri conduttori di poderi aziendali per la restante superficie di Ha 92 circa cumulativi.

La stipulazione dell'affittanza, cui si è addivenuti in ottemperanza a conformi ed esplicite indicazioni fornite dalla Corte dei conti a conclusione delle osservazioni contenute nella relazione sulla gestione finanziaria dell'istituto presentata al Parlamento il 5 agosto 1966, è stata preceduta da una lunga serie di tentativi infruttuosamente esperiti per la cessione della proprietà a enti pubblici o privati operanti nel settore agricolo o nel campo della valorizzazione turistica e successivamente da due esperimenti pubblici, su scala nazionale, nel secondo dei quali risultò migliore offerente l'attuale affittuario Fiore.

Resosi, peraltro, responsabile di una serie di inadempienze contrattuali, il Fiore è stato convenuto dinanzi al tribunale civile di Cagliari con atto di citazione 25/26 settembre 1972 nel quale è stato chiesto al giudice di dichiarare la risoluzione dell'affittanza e di disporre, con provvedimento d'urgenza, l'immediato rilascio del complesso aziendale da parte dell'affittuario.

Mentre l'istanza intesa ad ottenere l'immediata estromissione del Fiore è stata rigettata dal giudice istruttore con ordinanza del 20 dicembre 1972, l'azione di risoluzione è tuttora pendente, essendo ancora in corso di espletamento la consulenza tecnica dedotta da entrambe le parti e disposta dal Tribunale con ordinanza del 10 marzo 1973.

Ciò premesso, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine ai singoli punti dell'interrogazione della signoria vostra onorevole.

— Stante il rapporto di affittanza in corso e in pendenza dalla azione giudiziale intrapresa per la risoluzione, l'INPS non può giuridicamente effettuare alcun intervento nella gestione dell'azienda in argomento, di

cui è responsabile unicamente l'affittuario, salva la deduzione delle irregolarità e degli inadempimenti già formulata nella controversia in atto e le eventuali ulteriori deduzioni, da prospettare in corso di causa.

— Al momento della cessione in affitto dell'azienda, risultavano in forza presso la medesima 23 salariati fissi, 19 braccianti giornalieri e nessun impiegato.

Per contratto l'affittuario è subentrato all'INPS in tutti i rapporti attivi e passivi in essere, ivi compresi i rapporti di lavoro, alla scadenza dei quali i licenziamenti operati dal conduttore dell'azienda non sembra costituiscano una specifica inadempienza contrattuale, se non sotto l'aspetto dello scarso impiego dei mezzi necessari alla conduzione del fondo, già dedotto in causa.

Per quanto concerne lo stato di conservazione dei fabbricati aziendali, alla cui manutenzione ordinaria è tenuto l'affittuario, l'istituto ha disposto, in data 16 febbraio 1973, pur in pendenza di causa, uno stanziamento di fondi per l'esecuzione di alcuni lavori di sistemazione di manufatti, cui peraltro si provvederà in relazione alle effettive esigenze determinate dall'attuale situazione della gestione aziendale.

All'atto della stipula del contratto di affitto, erano tenuti in allevamento 507 capi bovini, di cui 390 sono stati ceduti in consegna, con carico di restituzione e verso compenso annuo, al Fiore e 117 capi in proprietà ai mezzadri, verso pagamento del prezzo di mercato.

A prescindere dalle naturali fluttuazioni del numero di capi che si verificano negli allevamenti zootecnici, sono in corso le indagini, disposte in data 5 febbraio 1973, per l'accertamento di eventuali sottrazioni di bestiame.

Per quanto concerne l'ultimo punto dell'interrogazione in argomento, vale richiamare la già esposta considerazione che unico responsabile dell'attuale gestione è l'affittuario, mentre, in margine alle proposte formulate dalla signoria vostra onorevole per l'affidamento della conduzione dell'azienda, si ritiene di far presente che già a suo tempo, nel quadro delle iniziative tendenti alla eliminazione della gestione diretta della pro-

prietà, il problema venne sottoposto, senza alcun esito, alla regione sarda, per un'eventuale utilizzazione dei terreni nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente e che la ampia diffusione pubblica data all'intendimento di cedere in affitto il complesso aziendale avrebbe potuto a suo tempo consentire ai dipendenti dell'azienda, previa loro costituzione in cooperativa, di partecipare, nei termini, ai già accennati esperimenti pubblici per l'affittanza.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
BERTOLDI

12 novembre 1973

LANFRÈ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se è a conoscenza del grave ritardo — che in alcuni casi si protrae fino a 4 anni — con il quale l'ENPALS provvede alla liquidazione delle pensioni di sua competenza;

b) i motivi che giustificano tale ritardo;

c) quali provvedimenti si intendono adottare per ovviare ad una situazione siffatta, che determina grave danno ai lavoratori dello spettacolo, i quali, fra l'altro, restano, fino alla liquidazione, privi del diritto all'assistenza.

(4 - 1392)

RISPOSTA. — L'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e della legge 30 aprile 1969, n. 153, che hanno innovato profondamente l'intero sistema previdenziale, ha comportato nuove complesse procedure, che non potevano non avere ripercussioni negative nelle operazioni di liquidazione e definizione delle pratiche di pensione.

Tale situazione è divenuta ancor più pesante per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, che con le sue norme delegate ha apportato modifiche sostanziali e quindi una nuova disciplina normativa in tema di requisiti e di criteri per la liquidazione delle pensioni ai lavoratori dello spettacolo.

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

Per ultimo, l'applicazione del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1972, n. 485, ha comportato la revisione di tutte le pensioni contributive in pagamento, aventi decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, per poter corrispondere i miglioramenti previsti in misura percentuale, in relazione all'anno di decorrenza delle pensioni stesse.

Per le suesposte ragioni, la liquidazione delle nuove pratiche di pensione da parte dell'ENPALS ha subito dei rallentamenti che hanno provocato i ritardi lamentati dalla signoria vostra onorevole.

Si assicura, comunque, che sono state adottate misure idonee per poter abbreviare i tempi per la liquidazione delle prestazioni, avuto riguardo principalmente alla attuazione di nuove procedure automatizzate elettroniche e all'assunzione di nuovo personale.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

MINNOCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la sua opinione e quella del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 685, relativa all'istituzione dei « rapporti sociali nazionali » ad opera dei Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di ottobre 1972 — su proposta della Commissione sociale e sanitaria (Doc. 3163) — ed in particolare per invitarlo a chiedere al suo collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al rappresentante permanente italiano in detto Comitato.

(4 - 1176)

RISPOSTA. — Il Ministro del lavoro ritiene che l'iniziativa per la istituzione dei « rapporti sociali nazionali » di cui alla Racco-

mandazione n. 685 sia da assecondare e non ha, in linea di massima, particolari osservazioni da formulare.

Il problema ha formato oggetto di una prima discussione del comitato sociale del Consiglio d'Europa, nella sua ultima riunione svoltasi dal 12 al 16 marzo 1973. In tale sede è stato ricordato che l'OCSE, organismo menzionato nelle premesse della Raccomandazione, sta attualmente conducendo uno studio degli « indicatori sociali » — e, cioè, della determinazione di una lista di problemi sociali secondo una scala di priorità da tradurre in indici statistici al fine di individuare gli strumenti più idonei a misurare le cosiddette « qualità della vita » — per poter disporre di dati ed elementi comparabili sul piano internazionale per tutti i possibili settori sociali. Si è così convenuto di attendere i risultati di questa iniziativa dell'OCSE per poter avere chiaro l'orientamento da seguire nell'attuazione delle indicazioni contenute nella Raccomandazione in parola.

Comunque l'invito ad elaborare rapporti sociali trova già concreta attuazione da parte delle competenti amministrazioni nazionali, che sono tenute a riferire periodicamente al Segretariato del Consiglio d'Europa sulla situazione sociale in atto nei rispettivi Paesi e sulle misure poste in essere per dare applicazione, sul piano interno, alle norme contenute nelle convenzioni ed accordi stipulati nell'ambito del Consiglio stesso (carta sociale, codice europeo di sicurezza sociale, eccetera).

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

MODICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia esatto che nella seduta del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1973 sono stati nominati 23 presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, in relazione alla necessità di provvedere al prossimo funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali, e per quali ragioni

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

tali nomine siano state tanto più numerose di quelle indicate (in numero di 10) dalla legge istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali.

(4 - 2364)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri, nella seduta dell'11 agosto 1973, ha deliberato la nomina di consiglieri di Stato a presidenti di sezione nel numero occorrente sia per il prossimo funzionamento dei tribunali amministrativi regionali sia per altre riconosciute esigenze della pubblica amministrazione.

I nuovi presidenti, nominati nel numero complessivo di 22 (e non 23), sono stati invitati a dichiarare di accettare la eventuale assegnazione a qualsiasi tribunale amministrativo regionale.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1034, infatti prescrive che ai tribunali amministrativi regionali aventi sede nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, nonché alle quattro sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio ed al tribunale istituito nella regione Trentino-Alto Adige (in tutto 12 sedi) siano sempre destinati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Ma nulla vieta che in altri capoluoghi di regione, tenendo conto del numero degli affari, possano essere assegnati altri presidenti di sezione.

Le nomine effettuate rispondono alle accennate esigenze, essendosi ritenuto — in base alla normativa vigente, costantemente applicata in tutti i settori della pubblica amministrazione e nelle magistrature — di procedere alla copertura dei posti di organico previsti dall'articolo 12 della citata legge sui tribunali amministrativi regionali, tenendo conto di quei consiglieri di Stato che — trovandosi, all'atto della nomina a presidenti, ad esercitare il mandato parlamentare ovvero in posizione di « fuori ruolo » per assolvere compiti di alta responsabilità presso le amministrazioni dello Stato — continuavano a permanere in tali posizioni.

Infine, è da rilevare che il provvedimento di nomina, essendo del tutto legittimo, ha

già riportato il visto di registrazione della Corte dei conti.

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri*
SARTI

8 novembre 1973

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in considerazione del rilevante interesse che le produzioni della cipolla, del cedro, del gelsomino e del bergamotto rivestono per la economia calabrese, non intenda proporre e sostenerne l'inclusione tra quelle beneficiarie delle sovvenzioni integrative della CEE.

(4 - 0681)

RISPOSTA. — Allo stato attuale non appare possibile che la CEE possa instaurare, su richiesta italiana, un regime di intervento sul mercato per i prodotti segnalati dalla signoria vostra onorevole.

Tuttavia, per quanto riguarda il cedro, il gelsomino ed il bergamotto, le difficoltà di mercato di queste produzioni tipiche della Calabria sono state già segnalate agli organi comunitari, affinché venga esaminata la possibilità di adottare qualche misura intesa a sostenere il collocamento delle produzioni stesse.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1973

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti intende promuovere per sovvenire gli allevatori calabresi di bestiame bovino, ed in particolare quelli del comprensorio del Poro, i quali versano in condizioni economiche assai precarie per effetto del carente pagamento delle loro produzioni.

(4 - 2081)

RISPOSTA. — La nostra delegazione presso la CEE ha chiesto con insistenza a Bruxel-

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

les che la direttiva per l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture agricole nelle zone di montagna venga estesa alle zone disagiate ed abbia un *iter* prioritario su altre disposizioni.

Pertanto, nel prossimo futuro, gli agricoltori del comprensorio del Poro e di tutte le altre zone montane o comunque disagiate potranno beneficiare, oltre che delle normali provvidenze previste dalle direttive strutturali, anche di quelle specifiche predisposte per le aziende che si trovano in condizioni particolarmente disagiate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1973

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni della mancata copertura dei numerosi posti di collocatore comunale vacanti in provincia di Catanzaro — mancanza che ha suscitato e suscita numerose e giustificate lamentele di lavoratori ed imprenditori economici — e per sapere quando detto gravissimo inconveniente sarà rimosso.

(4 - 2264)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che, a seguito dell'ultimo concorso a carattere nazionale relativo a 304 posti, elevati a 456, di collocatore in prova, sono state prese in giusta considerazione le esigenze dell'UPLMO di Catanzaro, che per numero di assegnazioni è venuto a trovarsi al decimo posto sui novantatré uffici provinciali esistenti.

Si riconosce peraltro che le 14 unità assegnate non hanno coperto tutti i posti vacanti, come del resto si è verificato per tutte le altre provincie e si assicura che, in occasione delle assunzioni di candidati idonei del succitato concorso, in sostituzione di quelli rinunciatari o decaduti, si esaminerà attentamente, anche in relazione alle esigenze degli altri uffici, di assegnare ancora delle unità di personale alla provincia di Catanzaro.

È il caso di aggiungere infine che, non appena la disponibilità di organico dei collocatori consentirà di bandire nuovi concorsi, si provvederà a colmare le carenze ancora esistenti.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

PELLEGRINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se è vero che nell'industria vinicola « Florio » di Marsala, del gruppo « Cinzano », si lavorerebbe in gravi condizioni igienico-sanitarie, senza che gli organi competenti siano mai intervenuti per un serio controllo sulla lamentata situazione.

(4 - 1313)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della sanità.

Secondo quanto risulta all'ispettorato del lavoro di Trapani, a carico dell'azienda vinicola Florio di Marsala, da molti anni non sono mai state avanzate, da parte di organizzazioni sindacali o da singoli lavoratori, segnalazioni per violazioni a norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro o a norme contrattuali o di legislazione sociale in genere.

Comunque lo stesso Ispettorato non ha mancato di intervenire di iniziativa, controllando nel corso dell'anno 1972 il grado di applicazione delle norme di igiene e sicurezza del lavoro, e, in tale occasione, per il miglioramento di taluni servizi igienico-assistenziali predisposti dalla ditta nell'ambito dello stabilimento, sono state rilasciate prescrizioni, il cui adempimento è stato accertato in sede di ulteriore ispezione.

Gli accertamenti hanno confermato che gnoria vostra onorevole, l'organo di vigilanza ha eseguito un nuovo controllo conclusosi in data 13 febbraio 1973.

Gli accertamenti hanno confermato che lo stabilimento è dotato di servizi igienico-assistenziali idonei a soddisfare le esigenze delle maestranze e, comunque, del tutto

conformi alle norme di legge vigenti in materia. Tali servizi, comprendenti anche un refettorio con annessa cucina, sono ubicati in locali ben aerati ed illuminati e sono stati trovati in ottimo stato di manutenzione e pulizia.

Per quanto concerne, poi, gli ambienti di lavoro è stata rilevata in tutti i reparti l'assenza di condizioni igienico-ambientali sfavorevoli per i lavoratori o di fattori nocivi suscettibili di arrecare pregiudizio al loro stato di salute.

In proposito è da sottolineare, anzi, che di recente sono stati effettuati nello stabilimento lavori di trasformazione ed ammodernamento in dipendenza dei quali, nei reparti distilleria, concentrazione ed imbottigliamento, si è determinato un ulteriore miglioramento dei requisiti igienico-ambientali. In tale contesto è stato anche provveduto ad un completo riassetto della viabilità interna ed alla sistemazione a verde di zone dello stesso stabilimento adiacenti ai locali di lavoro.

Le risultanze degli accertamenti sono state acquisite direttamente dai componenti della commissione interna i quali si sono anche accompagnati al funzionario incaricato della visita ai vari reparti.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle richieste più volte presentate al suo Ministero per un'adeguata rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue nei consigli di amministrazione degli Istituti previdenziali ed assistenziali, con particolare riguardo per l'INPS, l'INAM, l'INAIL e l'ENPAIA, senza peraltro che esse venissero esaudite;

2) se gli risulti, altresì, che la rappresentanza della Lega nazionale delle cooperative e mutue risulta esclusa dalle commissioni, dai comitati e dagli organi del contenzioso amministrativo dei predetti Istituti.

In caso affermativo, si chiede di conoscere cosa osti ad una loro definitiva inclusione, tenuto conto della vasta rappresentanza associativa di oltre 1.700.000 soci e di un fatturato annuo di 600 miliardi di lire.

(4 - 1459)

RISPOSTA. — L'inclusione delle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo negli organismi previdenziali e assistenziali di cui è cenno nella interrogazione della signoria vostra onorevole può avvenire solo con provvedimento legislativo di modifica alla normativa attuale.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio nel quale si trovano i braccianti ed i salariati agricoli e le loro famiglie a causa dei ritardi con i quali vengono pagati gli assegni familiari, e, in caso affermativo, se non ritenga urgente ed opportuno un suo intervento onde ovviare agli inconvenienti lamentati.

(4 - 1565)

RISPOSTA. — Con l'entrata in vigore della legge 11 marzo 1970, n. 83, che ha innovato la materia del collocamento e dell'accertamento dei lavoratori agricoli, il pagamento degli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura viene disposto sulla scorta degli elenchi compilati dalle commissioni locali per la mano d'opera agricola e della necessaria documentazione anagrafica degli aventi diritto.

La corresponsione, ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, avviene con periodicità trimestrale (salvo che per le provincie nelle quali sia stata concordata con le organizzazioni di categoria interessate una diversa periodicità di pagamento) mediante acconti liquidati sulla scorta delle risultanze della situazione di lavoro accertata per l'anno precedente; la liquidazione del saldo viene effettuata, in-

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

vece, successivamente alla acquisizione degli elenchi relativi all'anno di competenza, che non possono essere a disposizione delle sedi dell'INPS prima della metà del successivo mese di aprile.

Ciò premesso, si assicura la signoria vostra onorevole che non si mancherà di intervenire nel caso in cui venissero segnalati casi specifici di ritardi non imputabili alle procedure sopradescritte.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della grave crisi da cui sono investite alcune piccole industrie dell'oristanese, crisi che ha visto la chiusura di alcuni complessi, il licenziamento del personale, la riduzione degli orari di lavoro e la conseguente disoccupazione dei lavoratori;

2) se gli risultati, altresì, in particolare, che gli operai della SILEA s.p.a. (circa 50 dipendenti) hanno occupato lo stabilimento, avendo esperito ogni tentativo, peraltro risultato vano, per dirimere la controversia in atto concernente il mancato pagamento di salari e stipendi dal 31 dicembre 1972;

3) se gli risultati, infine, che la stessa amministrazione della SILEA giustifica tale atteggiamento nei confronti del personale con contributi presunti che avrebbe dovuto ricevere dal Credito industriale sardo e dalla Cassa per il Mezzogiorno e che, invece, non sarebbero stati erogati, creando, conseguentemente, le condizioni per il mancato pagamento di quanto dovuto alle maestranze.

In caso affermativo, si chiede se il Ministro non ritenga urgente un intervento atto ad accertare quanto segnalato ed a tutelare comunque gli interessi dei lavoratori.

(4 - 1798)

RISPOSTA. — L'occupazione dello stabilimento della ditta SILEA, iniziata in data

10 aprile scorso e terminata il successivo 25 luglio, era stata determinata dalla continua irregolarità nel pagamento delle retribuzioni da parte aziendale e, in particolare, dalla mancata corresponsione di quelle relative al mese di febbraio e marzo del corrente anno.

L'impresa, che in seguito ha provveduto al pagamento delle competenze relative al mese di febbraio, ha sospeso tutte le maestranze, in attesa della riorganizzazione dell'azienda e della ripresa del normale ciclo produttivo.

È stata, infatti, costituita una nuova società che, pur mantenendo lo stesso nome, ha portato da due a sei il numero dei soci.

Attualmente la società sta predisponendo l'inventario di tutto il materiale acquistato, prodotto e giacente nello stabilimento al momento della occupazione da parte delle maestranze di cui, peraltro, circa la metà (21 operai) ha presentato le dimissioni per cercarsi un altro lavoro.

La Cassa per il Mezzogiorno, infine, ha fatto presente che per l'iniziativa della ditta in questione è stato emesso, in data 14 maggio 1971, parere di conformità e che la relativa domanda di contributo, avanzata in data 14 aprile 1972, allo stato, è in istruttoria presso il Credito industriale sardo.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del grave malumore esistente fra i viticoltori della Marmilla e, particolarmente, del comune di Mogoro, i quali lamentano il mancato pagamento del contributo del fondo di solidarietà nazionale per i danni subiti dai vigneti nell'aprile del 1972;

2) se sia a conoscenza, altresì, che tale evento calamitoso si è implacabilmente ripetuto anche quest'anno, compromettendo seriamente la produzione viticola, e, in caso affermativo, se non ritenga urgente ed op-

portuno disporre perchè quanto prima venga liquidato il cennato contributo, onde alleviare, almeno in parte, i danni subiti.

(4-1967)

RISPOSTA. — Come è certamente noto, con decreti interministeriali del 9 ottobre 1972 e del 19 maggio 1973, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzetti Ufficiali* n. 17 del 20 gennaio e n. 165 del 30 giugno 1973, è stato riconosciuto il carattere eccezionale delle gelate verificatesi, nella provincia di Cagliari, nei giorni 15, 16 e 17 aprile 1972, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 24 maggio 1970, n. 364.

Contestualmente, sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della provincia, per l'applicazione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie, di cui all'articolo 5 della legge, per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Si aggiunge che, per i suddetti interventi, il Ministero ha già da tempo provveduto a disporre a favore della Regione Sardegna le occorrenti assegnazioni di fondi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1973

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i sottonotati operai, tutti dipendenti dell'impresa dell'ingegner Sante Zaccherini, cantiere di San Vero Congiuno (Simaxis), reclamano la corresponsione dell'integrazione salariale dal 15 febbraio 1973 al 30 aprile 1973:

- 1) Carta Angelo;
- 2) Illotta Dario;
- 3) Manca Massimo;
- 4) Manca Simaco;
- 5) Manca Celestino;
- 6) Cadeddu Giuseppe;
- 7) Fadda Costantino;
- 8) Spanu Giuseppe;
- 9) Eudipide Bonarino;
- 10) Spanedda Giovanni;

- 11) Deias Piero;
- 12) Serra Virgilio;
- 13) Secci Antonio;
- 14) Fanari Michele;
- 15) Fanari Raimondo;
- 16) Loddo Gabriele.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga urgente un suo intervento per esaudire le legittime rivendicazioni dei suddetti lavoratori.

(4-2001)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che la commissione provinciale della cassa integrazione guadagni per l'edilizia di Cagliari, in data 29 maggio 1973, ha accolto le richieste inoltrate dalla ditta Zaccherini Sante in favore degli operai del cantiere di Simaxis (San Vero Congiuno) sospesi e lavoratori ad orario ridotto nei periodi dal 29 gennaio al 7 aprile 1973 e, successivamente, la richiesta dal 25 giugno al 30 giugno 1973.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'estendersi della protesta, nella categoria dei viticoltori del Meridione e delle Isole, contro il disegno di legge diretto ad autorizzare lo zuccheraggio dei vini che i produttori reputano lesivo dei loro interessi;

se sia a conoscenza, altresì, che l'eventuale introduzione del cennato zuccheraggio andrebbe a discapito della genuinità del vino meridionale e ne comprometterebbe le peculiari caratteristiche, con gravi ripercussioni sul piano della commercializzazione.

In caso affermativo, si chiede se non ritenga utile ed opportuno, prima che lo stesso disegno di legge venga discusso nei due rami del Parlamento, sentire le rappresentanze dei vitivinicoltori, con particolare riguardo per i consigli di amministrazione del-

le cantine sociali, onde conoscere l'entità dei danni che potrebbe provocare il provvedimento e fornire allo stesso Parlamento un ampio quadro di valutazione.

(4 - 2013)

RISPOSTA. — Evidentemente la signoria vostra onorevole intende riferirsi alla proposta di legge, d'iniziativa dell'onorevole Monti ed altri — concernente norme sull'impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita — attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto n. 860 della Camera).

Al riguardo, si fa presente che questo Ministero, come già in precedenti analoghe occasioni, ha espresso parere sfavorevole sulla proposta di legge di cui trattasi.

Infatti, ove si consentisse lo zuccheraggio di tali vini, si verrebbe a creare una posizione di privilegio a favore di questi, con notevoli ripercussioni negative sugli altri vini, specie quelli meridionali, che vedrebbero, in parte, preclusa la possibilità di essere utilizzati per il taglio.

Inoltre, in relazione agli impegni assunti dal nostro paese nei confronti della Comunità, l'impiego, in Italia, del saccarosio nella vinificazione non può essere consentito, perchè in contrasto con quanto disposto dall'articolo 19 — punto 3 — del regolamento CEE 816 del 1970, il quale prevede che « l'aggiunta di saccarosio di cui al paragrafo primo — lettere a) e b) — può effettuarsi mediante zuccheraggio a secco unicamente nelle regioni vitivinicole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticata, conformemente alla legislazione esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ».

Orbene, in Italia, ai sensi dell'articolo 76 del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, è tassativamente vietato l'impiego del saccarosio nella preparazione dei vini, con la sola eccezione per i vini spumanti e per i vini aromatizzati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1973

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se non ritenga opportuno prendere in seria considerazione la possibilità della istituzione di un « Centro di addestramento professionale per giardinieri » in Oristano, in provincia di Cagliari, a simiglianza di quanto l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto a Longone al Segrino, in provincia di Como;

2) se non ritenga la richiesta fondata, in considerazione che i predetti corsi sarebbero frequentati da ex assistiti dall'INPS per malattie tubercolari, di cui, purtroppo, la Sardegna detiene ancora il triste primato;

3) se non ritenga opportuno, a tale scopo, indurre la presidenza del predetto Istituto all'esame della richiesta, nella considerazione che essa è stata più volte avanzata dagli stessi degenti.

(4 - 2044)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale della previdenza sociale gestisce, da tempo, quattro centri di addestramento professionale a Milano, Napoli, Vercurago (Bergamo) e Beldosso (Como), riservati agli ex ammalati di tubercolosi.

In seguito alla contrazione di tale malattia e delle mutate sue caratteristiche epidemiologiche, che non richiedono più un lungo periodo di ricovero, sono sorte per l'Istituto non poche difficoltà nel reclutamento degli allievi da ammettere ai corsi programmati presso i centri. Nell'anno addestrativo 1972-73, infatti, è stato possibile coprire soltanto il 60 per cento dei posti disponibili ed è prevedibile, anche per il futuro, una ulteriore progressiva flessione delle adesioni ai corsi da parte degli ex ammalati.

Sulla base di tali considerazioni, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha deliberato, nella seduta del 20 luglio scorso, la cessazione graduale del funzionamento dei centri suddetti.

L'Istituto, tuttavia, non esclude la possibilità, una volta cessata definitivamente la gestione diretta dei propri Centri, di assumere le iniziative più idonee al fine di continuare ad assistere gli ex ammalati interessati a conseguire una qualificazione profes-

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

sionale, mediante altre forme di intervento (convenzione con enti specializzati, contributi agli allievi, eccetera).

Per quanto riguarda, in particolare, gli assistiti della Sardegna, si informa che il consiglio di amministrazione dell'INPS ha autorizzato l'istituzione, presso il centro di Beldosso, di un corso annuale per « floricultore » che avrà inizio nella seconda decade del mese di gennaio 1974, al quale potranno inviare, fin d'ora, domanda di ammissione gli interessati della predetta regione.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

PINNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del grave stato di disagio dei viaggiatori in partenza da Milano per Tirano, via Sondrio, con il treno delle ore 9,45, i quali, per raggiungere il terminal della stazione di Tirano, sono costretti a trasbordare ed a salire, nella stazione di Sondrio, su un treno composto da un locomotore e da un solo vagone, del tutto insufficiente per i viaggiatori;

2) se sia a conoscenza, altresì, che il predetto locomotore, in condizioni indescrivibili dal punto di vista igienico, mortifica vieppiù i viaggiatori, i quali, oltre al disagio tragitto che si percorre « in piedi », sono soggetti ad udire, specie da parte di turisti stranieri, critiche non del tutto gratuite all'indirizzo delle Ferrovie dello Stato;

3) se si ritenga sufficiente il servizio di facchinaggio presente nella stazione di Sondrio (un vecchio di oltre 70 anni) e se, in considerazione del fatto che ad aiutare i vecchi viaggiatori sopperiscono, più volte e cortesemente, gli agenti di servizio, non si ritenga urgente ed opportuno, per lo stesso decoro delle strade ferrate italiane, intervenire sollecitamente onde ovviare agli inconvenienti lamentati.

(4 - 2214)

RISPOSTA. — I collegamenti sulla linea Sondrio-Tirano sono assicurati da servizi auto-

mobilitativi sostitutivi e da treni composti da automotrice e rimorchio gruppo 556 del tipo indubbiamente non moderno, ma che trova ancora largo impiego su varie linee secondarie della rete delle Ferrovie dello Stato, con caratteristiche analoghe a quelle della Sondrio-Tirano.

L'eventuale sostituzione con materiale più moderno potrà essere esaminata in futuro, unitamente alle esigenze delle altre linee interessate, quando lo consentirà una migliorata situazione di disponibilità del parco dei mezzi leggeri non elettrici.

Il caso segnalato per la relazione Milano-Sondrio-Tirano, assicurata dai treni 2942 e 3746 coincidenti a Sondrio, rientra quindi nella situazione generale prima esposta, che non consente l'effettuazione di servizi diretti per la relazione desiderata, in dipendenza della differenza di servizio della linea Milano-Sondrio, che è a trazione elettrica.

Comunque, per diminuire i disagi del trasbordo a Sondrio, sono già stati approvati — in attesa della realizzazione dello studio per il piano regolatore della stazione di Sondrio — lavori in detta stazione per un importo di lire 210 milioni, che — oltre al miglioramento della situazione dell'armamento degli impianti di sicurezza — comprendono la costruzione di un marciapiede tra il secondo ed il terzo binario di larghezza sufficiente a contenere le rampe di accesso al sottopassaggio viaggiatori.

Per quanto riguarda la pulizia del materiale, anche se essa viene effettuata normalmente, si è provveduto a richiamare l'attenzione degli organi competenti per un più attento controllo.

Circa il servizio di facchinaggio bagagli a mano e pulizia nella stazione di Sondrio, esso è stato affidato — con contratto stipulato il 1° maggio 1973 — a due persone aventi rispettivamente 38 e 33 anni di età.

Quanto lamentato dall'onorevole interrogante circa il facchino di età oltre 70 anni, potrebbe probabilmente attribuirsi alla intromissione di un abusivo.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

PRETI

13 novembre 1973

PINNA, MARI, GADALETA, PIRASTU, GIOVANNETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della decisione, assunta unilateralmente dall'Ente di sviluppo in Sardegna (ex ETFAS), di chiudere il tabacchificio di Arborea e della conseguente occupazione dello stabilimento da parte dei lavoratori;

2) se non consideri tale decisione lesiva degli interessi produttivi dell'Isola, avuto riguardo al fatto che nell'anno 1963-64, e dopo 3 anni di esperimenti, il Monopolio di Stato concesse all'ETFAS l'autorizzazione speciale per la coltivazione del tabacco « Bright » per una superficie di 20 ettari nel comprensorio di bonifica del Campidano di Terralba, presso Arborea;

3) se sia a conoscenza del fatto che, in relazione alla cennata autorizzazione, l'ETFAS decise ed attuò la costruzione di uno stabilimento per l'essiccazione e per la lavorazione del tabacco « Bright » in contrada Pompongias e nella strada 18 mare in Arborea;

4) se gli risulti che tale opera, costituita da un solo corpo di fabbricato, comprende 11 vani con annessi servizi per una superficie coperta di metri quadrati 1.068 e che in altro corpo di fabbricato, con 48 locali di cura, è compresa la centrale termica;

5) se sia a conoscenza, altresì, che la concessione speciale che obbliga l'ETFAS alla coltivazione contingentata di ettari 20 di « Bright », e limitatamente al comune di Arborea, è stata estesa, dopo l'accordo CEE del 1970, a tutti i comuni dell'Isola, tanto che nel 1970-71 la varietà del tabacco coltivata si estese ad altre qualità, quali il « Burley » e l'« Erzegovina », con promettenti risultati specie nei comuni di Sorso e Sassari, ove da 400 anni si coltivavano i tipici tabacchi levantini;

6) se gli risulti, infine, che i prodotti realizzati non hanno nulla da invidiare a quelli del Continente, ove si consideri che negli anni 1967-68 si riuscì a spuntare un prezzo sul mercato (seppure dominato dal Monopolio) di lire 75.390 al quintale e negli anni 1969-70 di lire 84.765 al quintale;

7) se non ritenga utile ed opportuno — in considerazione del fatto che, dopo la liberalizzazione CEE, si sono effettuati esperimenti in comuni al di fuori del comprensorio di Arborea, e segnatamente a Uras, Donori, Serramanna, Terralba, Ottana, San Gavino, Marrubiu, che coltivavano il « Burley », mentre nei comuni di Santa Giusta, Terralba, Marrubiu, Serramanna si coltivò il « Bright » e nei comuni di Sassari e Sorso si coltivò l'« Erzegovina » con pieno successo — mantenere ed incrementare tale produzione avuto riguardo:

a) alla necessità di sviluppare la coltivazione della varietà « Bright », essendo la CEE deficitaria (occorrono circa 3.700.000 quintali), mentre l'attuale produzione copre appena un terzo del fabbisogno;

b) all'esigenza di incrementare tale coltura ricca nelle zone povere in correlazione ai problemi creati dal flagello dell'emigrazione;

c) all'esistenza di un impianto capace di lavorare 5 volte l'attuale produzione.

Gli interroganti chiedono, infine, che venga sospesa ogni decisione di chiusura da parte dell'Ente e sia predisposta un'indagine conoscitiva che riferisca al Parlamento sulla validità, utilità e convenienza per la Sardegna della presenza del tabacchificio.

(4 - 1728)

RISPOSTA. — In merito alla questione prospettata dalle signorie loro onorevoli, è stato interessato l'ente di sviluppo in Sardegna, il quale ha fatto presente che l'ETFAS incominciò nel 1953, in varie zone investite dalla riforma agraria, prove orientative di coltivazione di varie *cultivar* americane e levantine.

Queste prove successivamente si contrasero alle zone di maggiore vocazione e alle *cultivar* che si manifestarono più idonee: il Virginia Bright per i tabacchi americani, nei terreni irrigui, l'Erzegovina, per i tabacchi levantini, in asciutto; e ciò nella fondata previsione che nella coltivazione del tabacco, con riferimento anche a talune positive esperienze del secolo passato (piane di Tortoli, Bacu Abis, Monserrato e Pirri, provin-

cia di Sassari, in tutto fino a 1.000 ettari) si potesse individuare una valida alternativa, in termini di reddito, ad altri investimenti produttivi in agricoltura. Le prove stesse furono seguite, sia pure con limitato interessamento, dall'amministrazione dei Moopoli, il cui orientamento, peraltro, non era incoraggiante.

Detta amministrazione, infatti, non era propensa a tramutare in concessione speciale gestita da cooperative la concessione di manifesto, sussistente per l'Isola per una estensibilità su 160 ettari, propendendo soltanto per una licenza di concessione speciale molto limitata (20 ettari) ad Arborea, dove poteva essere coltivato irriguamente con discreti risultati il Bright Italia, necessario per le miscele dei tabacchi da sigarette tipo « nazionali ». La stessa amministrazione, poi, con provvedimenti del 1965, sopprimeva la direzione compartimentale coltivazioni di tabacchi di Sassari e trasferiva alle dipendenze del compartimento di Roma, presso le Manifatture tabacchi di Cagliari, l'agenzia coltivazioni tabacchi di Sassari.

Condizione per la predetta licenza di concessione era la realizzazione, in Arborea, di un tabacchificio, che doveva essere costruito però per una capacità produttiva relativa a 50 ettari di coltivazione, quale poteva essere il massimo della concessione speciale ottenibile in tempo successivo e, nello stesso tempo, la dimensione economica più indicativa emersa dalla comparazione con analoghi complessi.

La concessione era intestata all'ETFAS, essendo stata esclusa la soluzione di assegnarla ad una cooperativa locale, in previsione di una utilizzabilità della concessione, specie nell'eventuale estensione, anche in altre zone contermini (Oristano, Terralba, eccetera). Pertanto, anche il tabacchificio era direttamente realizzato dall'ente, che nel progetto includeva soltanto strutture ed attrezzature indispensabili, differendo alla estensione della concessione il perfezionamento dell'attrezzatura; tant'è che il costo dell'opera non superava i 185 milioni di lire. Nello stabilimento il tabacco veniva lavo-

rato nelle varie fasi di essiccazione, di cernita, di trattamento e d'imbottamento.

Il calcolo economico di gestione dell'impresa si basava sulle produzioni effettive della coltura del tabacco e sugli elementi di spesa validi al 1961.

L'ente iniziò la coltivazione nell'annata 1962-63 su ettari 22 e successivamente la superficie investita è stata di circa 20 ettari salvo negli anni dal 1969 al 1972, in cui si è registrato un incremento di coltivazioni di circa 5 ettari, per effetto dell'estensione delle coltivazioni a varietà Burley ed Erzegovina in altre zone.

Queste ultime varietà, per quanto diano produzioni superiori al Bright, hanno lo svantaggio di essere quotate a prezzi notevolmente inferiori al Bright ed inoltre non sono gradite al Monopolio.

In questo decennio di coltivazione la gestione ha sempre registrato una perdita mai inferiore ai 10 milioni di lire all'anno, senza tener conto degli altri oneri per interessi passivi (dovuti al ritardo dei pagamenti da parte del Monopolio rispetto ai tempi di anticipazione che sono mediamente di 2 anni), per spese di amministrazione e per ammortamenti dell'impianto e delle attrezzature.

Tale perdita è stata sostenuta dall'ente, in quanto ai coltivatori è stato sempre riconosciuto il prezzo fissato in sede nazionale dalle organizzazioni di categoria.

Allo stato attuale, non si prevede nessuna possibilità di portare detta gestione a risultati positivi o, quanto meno, non eccessivamente gravosi, trovando la mano d'opera locale altre fonti di lavoro e maggiori possibilità di reddito con coltivazioni più remunerative.

Infine, va aggiunto che il Monopolio tende a liquidare il tabacco al prezzo minimo (di intervento) previsto dagli accordi comunitari, e non al prezzo obiettivo. Detto prezzo di intervento non potrà, in nessun caso, consentire la copertura delle spese di coltivazione e trasformazione del prodotto.

Comunque, per l'utilizzazione dell'impianto non esiste alcun motivo di preoccupazione. La cooperativa fra gli assegnatari di Arborea ha necessità di locali, avendo presentato da tempo un progetto (non ancora fi-

nanziato) all'assessorato agricoltura della regione sarda per la costruzione di un grande magazzino per l'approvvigionamento di mezzi utili alla conduzione delle aziende, il deposito di scorte e l'attivazione di un mangimificio aziendale non appena entrerà in funzione il centro allevamento vitelli.

Sulla scorta di recenti colloqui intercorsi, si può assicurare che, trovando con l'ente un'intesa conveniente, la stessa cooperativa preferirebbe disporre dei locali dell'ex tabacchificio, che hanno il vantaggio di essere subito disponibili.

Infine, per quanto riguarda i dipendenti, l'ente ha preso impegni diretti, od ottenuto l'impegno delle stesse cooperative di Arborea e della centrale ortofrutticola di Oristano, di impiegare tutto il personale maschile ed una parte del femminile — che in effetti era quello a maggior rapporto continuativo — consentendo al restante (sei unità) un congruo periodo di tempo (a tutto il 31 dicembre 1973) per la ricerca di eventuale altra sistemazione.

L'accordo sottoscritto dall'ente con i rappresentanti sindacali dimostra con quanta sensibilità sia stato adottato un provvedimento a risoluzione di una situazione, cui era venuto a mancare ogni fondamento economico.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1973

PINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene di dover intervenire presso l'INAIL per eliminare anacronistici squilibri per il pagamento della « pensione » a favore dei lavoratori che, a seguito d'infortunio sul lavoro, sono guariti con postumi permanenti.

Essi sono, nella grande maggioranza, titolari di rendita, calcolata sulla base della legge vigente, ma vi sono anche categorie di minorati per infortuni sul lavoro che vengono pagati con modalità diverse ed in misura minore.

Si tratta di quei lavoratori che hanno subito infortunio sul lavoro prima del 1937 e

che vennero liquidati in capitale, valutato all'epoca qualche migliaio di lire. A questi infortunati, che ora sono in età avanzata, viene corrisposto un assegno mensile di entità molto modesta, che solo per i superinvalidi si aggira intorno alle 40.000 lire mensili.

Vi è poi una categoria di invalidi che hanno subito infortunio sul lavoro dopo il 1937 e per i quali non vi fu il riconoscimento amministrativo, magari perchè il caso venne denunciato con alcuni giorni di ritardo rispetto al termine di scadenza di legge: a tali soggetti, quando si tratta di grandi invalidi, viene corrisposta, quasi sul piano caritativo, una sovvenzione mensile di 40.000 lire, sovvenzione che viene deliberata di anno in anno ed è condizionata allo stato di bisogno del beneficiario.

Dette discriminazioni non possono essere ulteriormente tollerate ed accettate. Il lavoratore che per infortunio sul lavoro ha subito un danno permanente ha diritto a ricevere dalla società lo stesso trattamento economico, sia che abbia subito l'infortunio prima del 1937, sia che lo abbia subito dopo, ed ha uguale diritto anche se per ignoranza, come spesso è avvenuto, non ha denunciato il caso nei termini di legge. E il godimento di tale diritto è certamente improcrastinabile per coloro che, a seguito d'infortunio sul lavoro, hanno perduto ogni capacità lavorativa e di guadagno e sono superinvalidi.

L'INAIL ha il dovere di perequare il trattamento economico di tali soggetti al trattamento economico dei lavoratori che hanno subito infortunio dopo il 1937, e, se proprio non si vuole modificare il principio dei due regimi legislativi, l'INAIL deve provvedere almeno ad elevare l'assegno mensile per i grandi invalidi nella misura stessa dell'assegno complessivo che percepisce il lavoratore che ha subito infortunio dopo il 1937, eliminando, ovviamente, l'assurda condizione dello stato di bisogno.

(4 - 1240)

RISPOSTA. — La signoria vostra onorevole, rendendosi interprete di un'istanza dei lavo-

ratori infortunati liquidati in capitale o in rendita vitalizia in base alla legge 31 gennaio 1904, n. 51 e al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, nonchè degli invalidi non indennizzati per difetto di assicurazione, ha rappresentato l'esigenza di una rivalutazione del trattamento economico.

Per la categoria degli infortunati indennizzati sotto la menzionata normativa il rapporto assicurativo con l'INAIL si è ovviamente esaurito con l'avvenuta liquidazione del danno. Tuttavia, trattandosi di indennizzi effettuati in date remote, la cui consistenza ha perduto il suo valore iniziale per le svalutazioni nel tempo della moneta, si è disposto, con successivi provvedimenti legislativi, la corresponsione di assegni continuativi mensili e la sua estensione ad un sempre maggior numero di infortunati.

Infatti, con legge 12 marzo 1968, n. 235, è stato, tra l'altro, ridotto dal 60 per cento al 50 per cento il grado minimo di invalidità richiesto quale requisito per la concessione delle anzidette prestazioni ed è stata stabilita una diversa classificazione dei gruppi di invalidità agli effetti della misura degli assegni. In particolare, con effetto dal 1° luglio 1967, le misure degli assegni continuativi mensili sono state elevate, per la gestione industriale, ad un minimo di lire 12.000 e a lire 50.000 nel massimo e, per la gestione agricola, rispettivamente a lire 10.000 e a lire 36.000. Gli assegni stessi vengono aumentati di altre 35.000 mensili nella gestione industriale e di lire 30.000 in quella agricola, in favore degli invalidi ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale continuativa.

Premesso che la perequazione degli assegni in parola non può essere disposta con atto amministrativo, il Ministero del lavoro potrà considerare la questione in sede di revisione normativa del regime assicurativo degli infortuni sul lavoro.

Per la categoria degli invalidi non indennizzati per difetto di assicurazione, la sovvenzione mensile, erogata dall'INAIL a titolo puramente assistenziale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della speciale gestione grandi invalidi, è stata elevata da lire 30.000 a lire 40.000 con delibera del 18

giugno 1969 del competente comitato tecnico. Le disponibilità finanziarie della gestione stessa, cui la legge subordina l'erogazione dell'assegno, non hanno consentito di migliorare ulteriormente il predetto importo.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

2 novembre 1973

PINTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere perchè è stato soppresso il servizio di carico e scarico di merci nella stazione di Pisciotta Palinuro, la quale, durante il periodo estivo, assume un'importanza notevole per il gran flusso turistico, onde il provvedimento non risulta assolutamente giustificato.

L'interrogante chiede, pertanto, che il Ministro intervenga affinchè sia ripristinato detto servizio.

(4 - 2210)

RISPOSTA. — La disabilitazione dal servizio merci a carro della stazione di Pisciotta Palinuro disposta dall'Azienda ferroviaria è in stretta relazione all'esigenza aziendale di dover mettere a punto delle misure organizzative a livello nazionale rivolte a supplire alle gravi e ricorrenti difficoltà, concernenti l'esecuzione dei trasporti merci.

Tali difficoltà sono determinate soprattutto dall'inadeguatezza degli impianti, delle linee e dei mezzi di trazione, rispetto alle complessive e sempre crescenti esigenze del traffico viaggiatori e di quello merci: insufficienze che potranno essere gradualmente eliminate solo con interventi che consentano l'esecuzione di importanti lavori di potenziamento degli impianti fissi e la costruzione di nuovi rotabili, ma che comportano altresì considerevoli tempi di attuazione.

In presenza delle deficienze sopra evidenziate, al fine di evitare la dispersione delle capacità di trasporto, l'Azienda ferroviaria ha proceduto alla disabilitazione dal servizio merci a carro di numerose stazioni della rete, caratterizzate da scarsi traffici, tra le quali è compresa quella di Pisciotta Palinuro.

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

I riflessi dei provvedimenti limitativi suddetti formano peraltro oggetto di attento studio da parte di questo Ministero, al fine di corrispondere nel migliore dei modi alle esigenze degli operatori economici interessati.

*Il Ministro dei trasporti
e dell'aviazione civile*

PRETI

29 ottobre 1973

PINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene di dover intervenire nella strana questione dei prontuari medicinali preparati dall'INAM.

Nel 1971 l'INAM nominò una commissione di esperti costituita da emeriti docenti universitari, con l'incarico di procedere ad una revisione del prontuario farmaceutico che l'INAM stesso fornisce ai medici per la prescrizione dei medicinali agli assicurati.

La commissione, dopo circa un anno di lavori effettuati con l'impegno di tutti i suoi componenti, presentò una relazione conclusiva con la quale i medicinali attualmente in commercio in Italia venivano divisi in 4 categorie. Con la stessa relazione fu anche fatto un elenco di 360 specialità per le quali i possibili effetti collaterali non compensano i vantaggi terapeutici, significando, in termini più concreti, che tali medicinali possono anche essere dannosi.

Il consiglio di amministrazione dell'INAM, nella riunione del 31 gennaio 1973, non tenendo in alcun conto le raccomandazioni della commissione di esperti, ha deciso per l'inclusione di dette 360 specialità nel nuovo prontuario da inviare ai medici.

L'interrogante chiede, pertanto, di prendere visione della delibera dell'INAM per conoscere sulla base di quali argomentazioni sia stata disattesa la conclusione alla quale erano pervenuti i professori di farmacologia.

La salute degli assicurati non può essere legata alla valutazione di cavilli giuridici prospettati dalle case produttrici dei medicinali incriminati, e non ha importanza che per dette specialità vi sia, ancora valida, una

autorizzazione ministeriale alla vendita. Lo INAM avrebbe dovuto depennare tali specialità dal prontuario e trasmettere la relazione degli esperti al Ministero della sanità per i provvedimenti di sua competenza.

L'interrogante ritiene, pertanto, che sia necessario un intervento del Ministro per evitare che gli interessi delle case farmaceutiche abbiano a prevalere su quelli dei lavoratori.

(4 - 2371)

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato sulla strana — e per alcuni versi pirandelliana — vicenda dei prontuari medicinali dell'INAM, che ha suscitato nella pubblica opinione giudizi assai critici e pesanti.

(4 - 2372)

RISPOSTA (*). — Il problema sollevato dalla signoria vostra onorevole in merito alla nota questione del prontuario INAM è stato da me attentamente esaminato, fin dai primi giorni del mio insediamento al Ministero del lavoro.

Anche in considerazione della circostanza che la efficienza del sistema dell'assistenza farmaceutica si riflette in via primaria sui lavoratori e le loro famiglie, lo scrivente ha invitato energicamente l'INAM a riesaminare e risolvere, in tempi brevi e comunque non oltre il 15 novembre prossimo, in tutte le sue componenti, le vicende del prontuario farmaceutico.

All'Istituto è stata, altresì, rappresentata l'esigenza che sia in ogni caso assicurata la revisione del prontuario anche al fine di migliorare l'impiego dei farmaci a livello della medicina mutualistica.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

(*) Testo, sempre identico, dato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

PIOVANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se e quando intenda accogliere l'istanza del comune di Giussago (Pavia), intesa ad ottenere che l'onere dell'affitto dei locali della Ricevitoria postale (lire 600.000) sia assunto dallo Stato, istanza che è stata inviata in data 18 febbraio 1973.

(4 - 2344)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che, a seguito della richiesta avanzata dal comune di Giussago in data 18 febbraio 1973, intesa ad ottenere l'esonero dall'onere relativo all'affitto dei locali adibiti a sede dell'omonimo ufficio poste e telegrafi, i competenti organi centrali di questa Amministrazione avevano dato il proprio nulla osta acchè detta richiesta venisse accolta.

Successivamente, in data 24 luglio 1973, la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia, nella propria competenza decentrata, dispose il trasferimento dell'ufficio poste e telegrafi in questione in altri locali di proprietà privata (Perolfi), tenuto conto che il predetto comune, con delibera n. 64 del 26 aprile 1973, aveva, frattanto, assunto l'impegno di prendere in affitto tali locali verso il canone di lire 600.000 annue e di cederli quindi in sublocazione a questa Amministrazione, per un periodo di nove anni, al canone simbolico di lire 1.000, a condizione che l'Amministrazione medesima si fosse assunta l'onere relativo al servizio di procacciato.

Tale soluzione fu accolta da questa Amministrazione e di conseguenza, in data 11 agosto 1973, fu effettuato il trasferimento dell'ufficio poste e telegrafi di cui trattasi nella nuova sede.

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*

TOGNI

10 novembre 1973

PISCITELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che il direttore della sede provinciale dell'INPS di Si-

racusa suole assumere atteggiamenti di grave intolleranza e di autoritarismo nei confronti dei lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali, mentre, in aperta violazione degli accordi sindacali, non provvede con la necessaria tempestività alla liquidazione degli assegni familiari arretrati a favore dei lavoratori agricoli;

i provvedimenti che si adotteranno per richiamare ai suoi doveri d'ufficio il predetto funzionario.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se è stata disposta la liquidazione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli, comprensiva della relativa maggiorazione per i mesi di settembre, ottobre e novembre 1970, in seguito a sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 6 luglio 1972 (n. 2109), almeno per le zone colpite dalla recente alluvione, dove i braccianti versano in condizioni insostenibili di grave disagio.

(4 - 1485)

RISPOSTA. — Si premette che i rappresentanti sindacali dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa, a seguito di più recenti contatti con la locale sede dell'INPS, hanno manifestato la più ampia disponibilità a ripristinare i preesistenti rapporti di cordiale intesa e di collaborare con la direzione della sede medesima.

Per ciò che concerne la specifica questione sollevata dalla signoria vostra onorevole, si informa che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, che ha riferito all'« anno civile » sia l'anzianità di iscrizione negli elenchi nominativi e il numero di giornate costituenti il minimo contributivo per avere diritto all'indennità, sia la determinazione del numero delle giornate da indennizzare, questo Ministero, sentiti anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate, ha stabilito che, in mancanza di norme transitorie, fosse concesso a titolo di « saldatura » tra il sistema previsto dalle vecchie disposizioni e quello stabilito dalla nuova normativa un dodicesimo delle giornate di indennità di disoccupazione liquidabili in base al re-

golamento 24 ottobre 1955, n. 1323, da attribuire al mese di dicembre 1969.

In proposito gli enti di patronato della Sicilia hanno eccepito che la concessione delle prestazioni, secondo le norme del regolamento n. 1323 del 1955, si riferiva all'annata agraria e non ai 12 mesi precedenti il 30 novembre e, conseguentemente, che nelle province in cui l'annata agraria terminava il 31 agosto la concessione delle giornate di indennità di disoccupazione « a saldatura » tra le precedenti concessioni e le nuove dovrebbe riguardare i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1969 e non già il solo mese di dicembre 1969.

Lo scrivente, a suo tempo investito della questione, ritenne di dover confermare le direttive già impartite, facendo presente che, in assenza di norme transitorie, ulteriori concessioni avrebbero postulato l'emanazione di specifiche norme legislative.

Pertanto, il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, attenendosi ai criteri stabiliti da questo Ministero d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, ha respinto i ricorsi prodotti dai lavoratori agricoli al fine di conseguire, a titolo di « saldatura », quattro dodicesimi della prestazione. L'orientamento seguito dal Comitato predetto è stato successivamente confermato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Da ultimo, si fa osservare che la controversia decisa dalla Corte di cassazione verteva esclusivamente sulla determinazione dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto all'indennità ma non riguardava nè la questione del limite di occupazione nè quella delle giornate indennizzabili, questioni mai poste in discussione nel corso del processo e di cui, pertanto, la Corte di cassazione non aveva motivo di occuparsi, anche se nel corso dell'elaborata motivazione della sentenza è fatto, per mero inciso, qualche riferimento al problema delle prestazioni, in generale, spettanti ai lavoratori agricoli.

Vi è anzi da aggiungere che la Corte suprema, nell'affermare che i requisiti di assicurazione e contribuzione andavano ricercati nell'annata agraria e non nell'anno so-

lare, ha però aggiunto, nel commentare l'articolo 6 e l'articolo 2, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 1323 del 1955 (riguardanti rispettivamente la prevalenza del lavoro e il limite di occupazione) che, in entrambe le ipotesi, la legge prendeva in considerazione non già l'annata agraria ma l'anno civile e solare.

E poichè il periodo di tempo al quale va riferito il periodo indennizzabile deve coincidere con quello cui va riferito l'accertamento del limite di occupazione, ne consegue che la sentenza della Corte di cassazione lungi dall'infirmare i criteri, stabiliti dal Ministero d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, ai quali si sono conformati gli organi dell'Istituto, per la determinazione delle giornate indennizzabili è, anzi, sostanzialmente confermativa di tali criteri.

Tale opinione, del resto, è stata confermata in una decisione, deliberata a sezioni unite il giorno 1° febbraio 1973 e resa pubblica il 4 luglio 1973.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

POERIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano urgente e necessario emettere un nuovo decreto di riconoscimento di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Calabria e di delimitazione delle zone colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 1972 e del gennaio 1973 che includa anche gli eventi calamitosi verificatisi nel febbraio 1973, così come previsto dalla legge 23 marzo 1973, n. 36, che modifica il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2.

Tanto si chiede in applicazione dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate.

Se un tale provvedimento non dovesse essere preso, i danni che ne deriverebbero alle aziende agricole danneggiate, nelle zone già delimitate dal decreto ministeriale 27 gennaio 1973, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 10 marzo 1973, che limita la durata degli eventi solo al dicembre 1972 ed al gennaio 1973, sarebbero gravissimi perchè i conduttori coltivatori delle aziende stesse sarebbero impossibilitati a presentare le domande e la conseguente ponderosa documentazione nei termini previsti dal succitato decreto ministeriale del 27 gennaio con scadenza al 7 giugno 1973.

(4 - 1846)

RISPOSTA. — Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 113 del 3 maggio successivo, ha esteso a tutti i comuni della Calabria, danneggiati dalle alluvioni verificatesi nel mese di febbraio 1973, le provvidenze contributive e creditizie, previste dall'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1973

RICCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per fare in modo che il Comitato di vigilanza per le pensioni ai coltivatori diretti provveda a decidere gli oltre 70.000 ricorsi accumulatisi negli anni 1971 e 1972 e per i quali non è stata comunicata alcuna notizia agli interessati.

Ritenuto che il predetto Comitato di vigilanza non è in grado di esaminare e definire in un periodo di tempo ragionevole le migliaia di ricorsi giacenti e quelli che giornalmente gli pervengono da tutta Italia, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover decentrare anche tale materia presso i Comitati regionali, opportuna-

mente integrati dai rappresentanti delle categorie dei lavoratori autonomi.

(4 - 1252)

RISPOSTA. — Premesso che al 31 dicembre 1972 risultavano in trattazione presso il Comitato di vigilanza della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni 65.821 ricorsi, si precisa che il Comitato stesso, ricostituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ha iniziato la propria attività solo nel corso del mese di novembre 1971, quando erano già pervenuti circa 30.000 ricorsi in seconda istanza e si è trovato a dover fronteggiare una situazione di notevole arretrato, resa più gravosa dalla necessità di dover contemporaneamente esaminare e definire i problemi procedurali inerenti la trattazione dei ricorsi derivanti dalla complessa normativa che disciplina il doppio grado di contenzioso vigente.

L'attuazione di taluni rimedi, quali la ristrutturazione dei competenti uffici dello INPS e l'adozione di opportuni accorgimenti procedurali, ha consentito, in un primo momento, di contenere l'aumento dei ricorsi in trattazione e, successivamente, di pervenire, sia pure con carattere di gradualità, ad una costante riduzione del numero degli stessi. Mentre, infatti, nel periodo 1° novembre 1971-30 settembre 1972 sono stati in media decisi 1.500 ricorsi al mese, dall'ottobre 1972 ne sono stati decisi in media 6.000. Secondo dati recentissimi la giacenza presso il Comitato di vigilanza è scesa, alla data del 30 aprile 1973, a 55.582 ricorsi, con una riduzione di oltre 10.000 ricorsi rispetto a quelli in esame al 31 dicembre 1972 nonostante l'arrivo, nei primi quattro mesi del 1973, di 4.000 nuovi ricorsi al mese. Entro brevissimo tempo l'arretrato subirà una ulteriore notevole riduzione per effetto di nuove e più spedite procedure adottate in seno alla commissione preposta all'esame dei gravami in parola.

D'altra parte, i ricorsi in trattazione presso i Comitati regionali alla data del 31 dicembre 1972 ammontavano a circa 60.000, la maggior parte dei quali presso i Comitati regionali della Sicilia, Campania, Lazio, Emi-

lia-Romagna e Puglia. A fronte di tale situazione, va rilevato che le impugnative al Comitato di vigilanza risultano presentate proprio da assicurati residenti nelle province comprese nelle citate regioni. Ciò induce a ritenere che l'affidamento a tali Comitati della competenza a decidere anche i ricorsi in seconda istanza prodotti da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché ovviamente dagli altri lavoratori autonomi (artigiani e esercenti attività commerciali), lungi dall'assumere valore risolutivo, finirebbe per riproporre presso tali organi collegiali gli stessi problemi evidenziati per il Comitato di vigilanza, problemi, peraltro, già in corso di soddisfacente soluzione.

Questo Ministero, pertanto, non condivide l'avviso del decentramento dei ricorsi di cui trattasi ai Comitati regionali.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
BERTOLDI

2. novembre 1973

RICCI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per consentire che lo stabilimento industriale FAPSA (Fabbrica di accessori e parti speciali per autoveicoli), realizzato in Airola (Benevento), entri in produzione.

Lo stabilimento, sorto come attività indotta dell'«Alfa-Sud», si trova ora privo di commesse in quanto sembra che queste vengano effettuate all'estero, con grave pregiudizio delle finalità occupazionali poste a base del processo di sviluppo industriale nel Mezzogiorno.

(4 - 2108)

RISPOSTA. — Si comunica che la costruzione dello stabilimento FAPSA di Airola prevista nel quadro degli interventi SME nel settore dell'accessoristica dell'automobile connessi con gli insediamenti dell'Alfasud a Pomigliano d'Arco e della FIAT di Cassino, è in via di completamento. Si stanno anche recuperando alcuni ritardi verificatisi per la

non puntuale consegna di impianti e macchinari nel settore destinato alla produzione delle strutture in Fibrit.

Per quanto concerne il problema delle forniture, è da rilevare che sono già iniziate quelle ausiliarie all'Alfacavi, mentre sono in corso contatti con l'Alfasud e con la FIAT per la fornitura di cavetti e tubi.

Si fa anche presente che nel giugno scorso gli impianti della FAPSA sono stati visitati da rappresentanti dell'Alfasud per definire la procedura di omologazione dell'azienda; ultimata tale fase, i tempi tecnici necessari per procedere ad una fornitura di serie dovrebbero risultare relativamente brevi.

Per quanto riguarda infine l'occupazione nello stabilimento, si precisa che essa sarà gradualmente incrementata con gli sviluppi delle produzioni, fino al raggiungimento delle previste 150 unità addette una volta che siano a regime tutti gli impianti e i macchinari.

Il Ministro delle partecipazioni statali
GULLOTTI

3 novembre 1973

ROBBA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato il ritardo con cui l'INPS definisce le pratiche di sua competenza ed il sistema invalso presso detti uffici di lasciare, quasi sempre, senza riscontro le richieste di notizie dei pensionati, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro abbia già preso o intenda prendere per porre veramente termine a tale disservizio, che lede i diritti e le legittime aspettative di detta benemerita categoria di cittadini, spesso in precarie condizioni economiche e la cui non più giovanile età richiede, comunque, rapide definizioni delle pratiche pensionistiche.

(4 - 1694)

RISPOSTA. — Il ritardo nella definizione delle pratiche previdenziali di competenza dell'INPS, dovuto essenzialmente al moltiplicarsi degli adempimenti istituzionali in con-

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

seguenza della recente e ricorrente evoluzione della legislazione in materia, nonché al rilevante esodo di personale dipendente in applicazione della legge n. 336 recante benefici in favore degli ex combattenti, si è posto con la dovuta immediatezza all'attenzione del Ministero del lavoro e dei competenti organi dell'Istituto che hanno adottato una serie di misure per fronteggiare la situazione che si andava determinando.

I provvedimenti, che in particolare hanno riguardato da un lato la meccanizzazione e lo snellimento di talune procedure e dall'altro il potenziamento degli organici attraverso l'assunzione di nuovo personale, sono stati in gran parte attuati per cui è da ritenere che entro breve tempo si registrerà un sostanziale miglioramento della situazione.

Sempre al fine di limitare il più possibile l'attesa dei richiedenti la pensione INPS è stato già disposto che le sedi provinciali dell'Istituto corrispondano, appena accertata la sussistenza dei requisiti per la prestazione, un acconto pari al trattamento minimo.

Circa il rilascio di informazioni specifiche su singole pratiche in trattazione presso gli uffici centrali e periferici INPS, si fa presente che tale esigenza è stata oggetto di apposita disciplina da parte degli organi deliberanti dell'Istituto, i quali hanno stabilito che gli elementi relativi allo stato delle pratiche previdenziali vengano forniti soltanto ai diretti interessati e a quelle persone cui è riconosciuto l'interesse oggettivo di richiedere, in luogo e per conto degli interessati medesimi, gli elementi predetti.

Ciò nell'intento di circoscrivere e delimitare chiaramente la sfera di coloro che sono abilitati a richiedere le notizie in questione, atteso che informazioni sulle pratiche previdenziali vengono quotidianamente richieste agli uffici dell'Istituto, verbalmente o per iscritto, non solo da parte dei diretti interessati o dei rispettivi enti di patronato, ma anche da persone ed istituzioni diverse dagli enti di patronato, con evidente grave pregiudizio per la funzionalità del lavoro degli uffici dell'Istituto.

Inoltre, allo scopo di rendere sollecito ed uniforme il comportamento degli uffici INPS

nel fornire le notizie sulle pratiche previdenziali segnalate, sono state istituite apposite cartoline tipo per comunicare agli interessati le informazioni richieste.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

12 novembre 1973

TEDESCO TATÒ Giglia, ZANTI TONDI Carmen Paola, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali ragioni non si è ancora provveduto ad emanare le norme regolamentari necessarie per dare compiuta attuazione alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, di riforma della tutela della lavoratrice madre, norma che avrebbe dovuto essere emanata entro 90 giorni, e per rilevare la gravità delle interpretazioni restrittive poste in atto dall'Amministrazione dello Stato.

Quanto sopra si chiede facendo particolare riferimento alla circolare emanata in materia dal Ministero della pubblica istruzione, contenente disposizioni che vanificano il diritto al riposo per le insegnanti, ed alla presa di posizione della Ragioneria generale dello Stato circa la sostituzione temporanea delle lavoratrici madri, sostituzione che si presume non consentita nel settore dell'istruzione universitaria.

(4 - 1653)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della pubblica istruzione.

Si informa che le norme regolamentari di attuazione della legge 30 dicembre 1971, numero 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri sono in stato di avanzata elaborazione presso questo Ministero.

E da precisare, al riguardo, che la predisposizione del provvedimento ha richiesto una lunga e complessa fase istruttoria essendo stato necessario consultare tutti gli

15 NOVEMBRE 1973

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

ispettorati del lavoro, onde acquisirne utili indicazioni, sulla base dell'esperienza da essi condotta durante l'applicazione della disciplina della precedente legge 26 agosto 1950, n. 860, e nella prima fase di applicazione della legge n. 1204, in ordine alle questioni da rendere oggetto delle emanande norme regolamentari.

A tale fine è stato altresì indispensabile consultare le amministrazioni pubbliche, essendo intendimento di questo Ministero prevedere in un unico provvedimento la disciplina concernente tanto le lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro quanto le dipendenti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, senza far ricorso a separati provvedimenti.

Tali consultazioni hanno lo scopo di acquisire tutti gli utili elementi di conoscen-

za circa le numerose situazioni in atto, per le quali vengono in rilievo caratteristiche di particolare interesse per la fissazione di una normativa regolamentare atta a garantire con la maggiore certezza possibile l'adeguata osservanza della legge n. 1204, specie sotto il profilo della disparità di trattamento che potrebbe derivare a molte lavoratrici, come segnalato anche dalle signorie loro onorevoli, rispetto alla generalità delle lavoratrici madri.

Si assicura, in ogni caso che, non appena possibile, si provvederà a definire il testo completo del provvedimento di cui trattasi, per il suo ulteriore *iter*.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

BERTOLDI

2 novembre 1973